SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Regione siciliana

Università per stranieri di Perugia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **11.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 500.400 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 509.410 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO CULTURALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare (in seguito denominati: "Parti contraenti"),

desiderosi di rafforzare tra i due Paesi i legami di amicizia,

convinti che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica possa rappresentare un comune interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici rapporti fra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
(Principi Generali)

Le Parti, in conformità con i principi generali della cooperazione internazionale contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite, con le loro legislazioni nazionali e con le obbligazioni derivanti da Accordi e Convenzioni Internazionali sottoscritte da ciascuno dei due Paesi, promuoveranno e svilupperanno la cooperazione culturale e scientifica sulla base dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio.

Articolo 2
(Cultura e Arte)

Nei campi culturale ed artistico, le due Parti contraenti promuoveranno iniziative reciproche di cooperazione.

In particolare, Esse potranno incoraggiare e agevolare:

a) l'organizzazione di esposizioni d'arte, di libri, di fotografie e di artigianato e di altri eventi culturali ed artistici;

b) la presentazione, ad opera delle Parti contraenti, di pellicole cinematografiche;

c) lo scambio di delegazioni culturali ed artistiche;

d) la collaborazione diretta tra le associazioni di artisti dei due Paesi, tra le loro fondazioni ed associazioni culturali;

e) la cooperazione nel campo della formazione in ambito artistico e culturale.

Articolo 3
(Istituzioni culturali)

Ciascuna delle parti contraenti darà tutta l'assistenza possibile al fine di facilitare, sul proprio territorio, la attività delle istituzioni culturali dell'altra Parte.

Le parti contraenti si assicurano, su base di reciprocità:

a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sulla acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli istituti culturali;

b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprietà degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;

c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica, nonché il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento delle istituzioni culturali.

L'Istituto Italiano di Cultura rappresenterà per la parte italiana la struttura operativa per la realizzazione delle attività di collaborazione culturali fra i due Paesi.

Articolo 4
(Editoria e stampa)

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie e scientifiche dell'altra Parte.

Le due Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa dei due Paesi e tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.

Articolo 5
(Archivi e biblioteche)

Le Parti contraenti favoriranno, in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione fra gli Archivi dei due Paesi al fine di realizzare lo scambio di esperti, informazioni, pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e disposizioni normative.

Esse promuoveranno, in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione tra le biblioteche, da attuarsi tramite lo scambio di bibliotecari e materiale bibliografico.

Articolo 6
(Conservazione del patrimonio culturale)

Le due Parti contraenti promuoveranno:

a) una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei reperti storici, nonché nelle azioni di prevenzione e

contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti;

b) la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi archeologici;

c) lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni.

Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi ed, in particolare, s'impegnano a promuovere le missioni archeologiche e a diffonderne la conoscenza delle attività svolte.

Ciascuna delle due Parti assicurerà l'esenzione da imposte doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di materiale offerto in dono dall'altra parte contraente per la attuazione delle attività previste dal presente articolo.

Articolo 7
(Proprietà intellettuale)

Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, soggetti alla legislazione internazionale di tutela della proprietà intellettuale.

Articolo 8
(Istruzione)

Ciascuna Parte contraente, compatibilmente con le proprie risorse, favorirà:

a) lo studio e l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle università, negli istituti di insegnamento superiore, nonché nelle

scuole secondarie locali con l'istituzione di cattedre, lettorati e corsi liberi;

b) contatti e visite tra professori, ricercatori e studenti dei due Paesi;

c) scambi d'informazioni, documentazione e pubblicazioni di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le istituzioni accademiche e gli istituti superiori dei due Paesi per questioni di reciproco interesse;

d) la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei dei ricercatori dell'altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti, in conformità con la normativa vigente;

e) la frequenza, in conformità agli specifici ordinamenti, di corsi di studio, di ricerca scientifica ed umanistica e di formazione tecnico-professionale presso le proprie istituzioni ed enti competenti.

Le due Parti contraenti s'impegnano ad appoggiare lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso la intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Articolo 9
(Istituzioni scolastiche)

Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio la attività delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato.

Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione al materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Articolo 10
(Borse di studio)

Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilità, offriranno a laureati borse di studio per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali e scientifici di reciproco interesse.

Esse offriranno altresì borse di studio di breve durata a studenti e docenti per effettuare studi nelle lingue italiana ed araba.

Il numero delle borse di studio e le modalità di attribuzione sono fissate dalle istituzioni competenti dei due Paesi.

I beneficiari delle borse di studio saranno tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti in vigore nel Paese ricevente.

Articolo 11
(Titoli di studio)

Entrambe le Parti contraenti incoraggeranno:

a) lo scambio d'informazioni e documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi;

b) l'esame della possibilità di concludere, conformemente alle rispettive legislazioni, anche in materia di autonomia universitaria, accordi separati sul riconoscimento reciproco dei diplomi e certificati di studio, rilasciati dalle istituzioni universitarie e scolastiche statali e legalmente riconosciute dei due Paesi, sempre che i programmi di studio siano compatibili con quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento.

La valutazione comparativa dei rispettivi sistemi scolastici e universitari e la redazione di eventuali progetti di accordo in materia saranno demandate a Gruppi Misti di esperti da convocare per le vie diplomatiche.

Le due Parti contraenti verificheranno attraverso un Gruppo Misto di esperti le condizioni specifiche in base alle quali potranno essere riconosciuti i titoli di studio rilasciati dalle scuole statali o legalmente riconosciute di ciascuno dei due Paesi, operanti sul territorio dell'altra Parte

Articolo 12
(Sport e scambi giovanili)

Le due Parti contraenti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attività sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive, appoggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù e favoriranno gli scambi giovanili. A tal fine Esse s'impegnano ad approfondire le pertinenti tematiche onde poter pervenire alla sottoscrizione di specifici protocolli in materia.

Articolo 13
(Radiotelevisione)

Al fine di promuovere la conoscenza della realtà dei due Paesi, Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi in conformità con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi

Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio e la stampa di pellicole televisive in conformità ai programmi e alle intese tra gli organismi competenti nei due Paesi.

Articolo 14
(Cooperazione Scientifica e tecnologica)

Le Parti contraenti promuoveranno, sulla base della reciprocità e del mutuo consenso, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio d'informazioni ed esperienze, la realizzazione

di progetti in settori di comune interesse, nonché la organizzazione di conferenze e seminari.

Entrambe le Parti contraenti, in particolare, privilegeranno, anche avvalendosi degli strumenti di collaborazione dell'Unione Europea disponibili, i seguenti settori:

a) formazione scientifica, tecnica e professionale;

b) collaborazione tra le Università e le Organizzazioni scientifiche e tecnologiche, pubbliche e private dei rispettivi Paesi;

c) nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;

d) gestione integrata delle risorse idriche;

e) lotta alla desertificazione;

f) diffusione, valorizzazione e trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione tecnologica.

Le due Parti contraenti potranno definire, congiuntamente e ad intervalli regolari, altre aree prioritarie per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici e tecnologici.

Articolo 15
(Iniziative congiunte)

Le Parti considereranno la possibilità di realizzazione di progetti congiunti nei campi culturale e scientifico che potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni multilaterali o nel quadro di programmi internazionali.

Articolo 16
(Realizzazione delle attività)

Ciascuna Parte agevolerà l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per l'attuazione delle attività

culturali e scientifiche in conformità al presente Accordo.

Articolo 17
(Programmi esecutivi)

Il presente Accordo sarà attuato mediante successivi programmi esecutivi da concordarsi fra le due Parti contraenti.

Articolo 18
(Commissione mista)

Al fine di dare attuazione al presente Accordo, verificare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, elaborare ed approvare programmi esecutivi, le due Parti contraenti istituiranno una Commissione mista. Tale Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Articolo 19
(Ratifica)

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

Articolo 20
(Durata)

Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento, per iscritto, per le vie diplomatiche da ciascuna delle due Parti contraenti.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso, concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le parti contraenti decidano diversamente

Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica e Popolare Algerina l'Accordo Culturale, firmato ad Algeri il 15 gennaio 1975. I programmi di collaborazione, concordati in base ad esso, saranno portati a termine come convenuto.

FATTO a Algeri il 3 giugno 2002, in due originali, nelle lingue italiana ed araba, entrambi i testi facendo egualmente fede.

IN FEDE di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Silvio Berlusconi

Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare

Ali Benflis
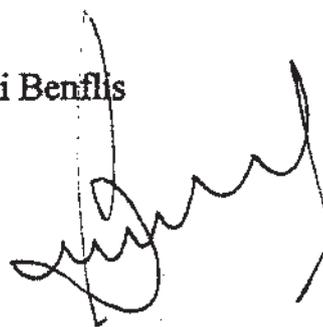
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4000):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 22 maggio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 giugno 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII, IX e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 17 giugno 2003, 2, 9, 17 e 30 luglio 2003.

Relazione presentata il 30 luglio 2003 (atto n. 4000/A - relatore on. PACINI).

Esaminato in aula il 15 settembre 2003 e approvato il 16 settembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2486):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 settembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 settembre 2003 e 18 dicembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

04G0027

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

Sospensione dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia del sig. Marco Pezzuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 110 e 317 del codice penale, emessa in data 8 ottobre 2003, dal g.i.p. presso il tribunale di Brindisi nei confronti del sig. Marco Pezzuto, consigliere regionale della regione Puglia nonché presidente del consiglio comunale di Brindisi;

Vista la comunicazione telefax n. 313/13/EE.LL. del 10 ottobre 2003, dell'ufficio territoriale del governo di Bari;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dall'8 ottobre 2003, dalla carica ricoperta;

Vista la nota datata 10 novembre 2003, prot. n. 363/13.14/EE.LL. dell'ufficio territoriale del governo di Bari con la quale si comunica che il g.i.p. presso il tribunale di Brindisi con provvedimento del 20 ottobre 2003 ha revocato la misura degli arresti domiciliari;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Marco Pezzuto è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia dall'8 al 20 ottobre 2003, per i motivi di cui in premessa.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00512

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2001, n. 112;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 non è stato ancora emanato;

Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 del 20 dicembre 2002 e del 6 giugno 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a carattere stagionale;

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2004 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;

Decreta:

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 50.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui è stata accettata l'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2002 o 2003.

3. Dopo il 30 giugno 2004 sarà verificata la necessità di adottare un successivo provvedimento diretto a soddisfare eventuali ulteriori fabbisogni di manodopera stagionale.

Roma, 19 dicembre 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 83

04E00523

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla conduzione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 non è stato ancora emanato;

Visto i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 del 20 dicembre 2002 e del 6 giugno 2003, che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2004 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

Considerata la necessità di stabilire, entro la misura di 29.500 unità, quote di ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo al fine di soddisfare il fabbisogno di lavoratori extracomunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 29.500 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 6.100 unità.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate:

ricercatori;

imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale;

liberi professionisti;

soci e amministratori di società non cooperative;

artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 4.

1. Per l'anno 2004 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 400 unità.

Art. 5.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 20.500 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:

3.000 cittadini albanesi;

3.000 cittadini tunisini;

2.500 cittadini marocchini;

1.500 cittadini egiziani;

2.000 cittadini nigeriani;

1.500 cittadini moldavi;

1.500 cittadini dello Sri Lanka;

1.500 cittadini del Bangladesh;

1.000 cittadini pakistani;

2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Roma, 19 dicembre 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 73

04A00524

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza inerente ai gravi dissesti idrogeologici nonché ai conseguenti diffusi fenomeni franosi verificatisi in alcune zone del territorio della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 1998 recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi» fino al 31 marzo 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1999 recante: «Proroga dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi» fino al 31 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 recante: «Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni conseguenti ad eventi

calamitosi nonché per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio-ambientali ed idriche» fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2002 recante: «Proroga dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi» fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002 recante: «Proroga dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi» fino al 31 dicembre 2003;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le iniziative di carattere straordinario necessarie per un ritorno alle normali condizioni di vita sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non puo ritenersi conclusa;

Vista la nota protocollo n. 1476 dell'11 dicembre 2003, con cui il presidente della regione Abruzzo ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza per il completamento, in regime straordinario, degli interventi nel comune di Chieti atteso che la complessità delle indagini geologiche integrative, propedeutiche rispetto alla relativa progettazione ed esecuzione degli interventi, richiedono tempi supplementari;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza nei territori della regione Abruzzo interessati dai fenomeni di dissesto idrogeologico e dai conseguenti movimenti franosi verificatisi nel corso del mese di luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00389

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Liguria, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000, e in data 30 novembre 2000, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, del 14 gennaio 2002 e del 6 dicembre 2002, di proroga dei citati stati di emergenza fino al 31 dicembre 2003;

Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario condurre a termine gli interventi posti in atto;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'adozione di ulteriori misure urgenti, finalizzate al definitivo superamento delle emergenze, ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Viste le note rispettivamente del 17 settembre 2003 della regione Veneto, del 27 novembre 2003 della regione Toscana, del 16 dicembre 2003 della regione Emilia-Romagna, del 18 dicembre 2003 della regione Piemonte, del 22 dicembre della regione Liguria, del 7 gennaio 2004 della regione Puglia, del 24 dicembre

2003 della regione Friuli-Venezia Giulia e in data 8 gennaio 2004 delle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Liguria, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00390

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti a eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria colpite dall'evento sismico iniziato il 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la provincia di Terni, interessata da un evento sismico il 16 dicembre 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, 15 dicembre 2000, 13 dicembre 2001 e 6 dicembre 2002, di proroga dei citati stati di emergenza fino al 31 dicembre 2003;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in potere delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sopra richiamati sono stati adottati per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari al soccorso ed all'assistenza della popolazione colpita dai predetti eventi ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'adozione di ulteriori misure urgenti, anche di natura derogatoria, finalizzate al definitivo superamento delle emergenze, ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto quindi che la predette situazioni emergenziali persistono, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista le richieste dei Presidenti delle regioni Marche e Umbria, pervenuta con note del 15 settembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche, Umbria e della provincia di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00391

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale, colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001 e nel territorio della provincia di Parma colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2002 recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori dei comuni di Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza, colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale il sopra citato stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002;

Vista la richiesta del presidente della regione Emilia-Romagna, di cui alla nota in data 16 dicembre 2003;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza, nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale, colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001 e nel territorio della provincia di Parma colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002 è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00392

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004.

Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000, del 21 dicembre 2001 e del 6 dicembre 2002, con i quali è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 21 dicembre 2001 e 7 febbraio 2003, con il quale i predetti stati di emergenza sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2003;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sopra richiamati sono stati adottati per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso nel territorio dei comuni interessati gli interventi di natura emergenziale, necessari al soccorso ed all'assistenza della popolazione colpita dai predetti eventi ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'adozione di ulteriori misure urgenti, anche di natura derogatoria, finalizzate al definitivo superamento delle emergenze, ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Viste le risultanze delle sedute rispettivamente del 27 ottobre e del 29 dicembre 2003, del Comitato Istituzionale di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 2787 del 1998;

Vista la nota del 31 dicembre 2003 del commissario delegato - Presidente della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00393

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai consistenti dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di aprile 1996 nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 24 aprile 1996 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai consistenti dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di aprile 1996 nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1997, in data 23 dicembre 1997, in data 23 dicembre 1998, in data 18 dicembre 1999, in data 16 giugno 2000, in data 21 dicembre 2001 e in data 20 dicembre 2002 con cui si proroga il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2003;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti per il superamento dei summenzionati contesti emergenziali sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la richiesta della regione Molise pervenuta con nota protocollo n. 27853 del 23 dicembre 2003;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Molise;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine ai consistenti dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di aprile 1996 nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in provincia di Campobasso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00394

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 2004.

Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Determinazione dei termini connessi all'estensione delle disposizioni in materia di definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 2, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale ha disposto, tra l'altro, che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data in entrata in vigore del citato decreto n. 143 del 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-*bis*, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché versamenti ai fini degli articoli 5 e 5-*quinquies* del citato decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 marzo 2004;

Visto il medesimo art. 1, comma 2-*bis*, del predetto decreto-legge n. 143 del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che al 16 marzo 2004 è fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'art. 12, comma 2, primo periodo, della citata legge n. 289 del 2002;

Visto l'art. 12, comma 2-*ter*, della predetta legge n. 289 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 2, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che al 16 marzo 2004 è fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dal medesimo art. 12, comma 2-*ter*;

Visto l'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi del quale, tra l'altro, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della citata legge n. 289 del 2002, si applicano anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, mediante versamento effettuato entro il 16 marzo 2004;

Visto lo stesso art. 2, comma 45, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale le disposizioni dell'art. 9-*bis*, commi 1 e 2, della predetta legge 289 del 2002, si applicano, anche relativamente ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della citata legge n. 350 del 2003 ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge;

Visto il medesimo art. 2, comma 48, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'art. 15 della stessa legge n. 289 del 2002, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione, agli avvisi di irrogazione delle sanzioni, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché ai processi verbali di constatazione, per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 350 del 2003, rispettivamente, non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, non è ancora intervenuta la definizione, ovvero non è stato notificato avviso di accertamento o ricevuto invito al contraddittorio;

Visto il predetto art. 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale le disposizioni dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera *a)* del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 350 del 2003;

Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 143 del 2003, il quale prevede, tra l'altro, che gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, sono rideterminati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 50 della legge n. 350 del 2003, il quale prevede che gli ulteriori termini connessi all'estensione delle disposizioni in materia di definizioni agevolate degli adempimenti tributari di cui al medesimo art. 2, commi da 44 a 49, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-*bis*, 11, 14, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, sono rideterminati con lo stesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre, pertanto, disporre una rideterminazione dei connessi termini previsti dalla legge n. 289 del 2002 e dal decreto-legge n. 282 del 2002, nonché dalla legge n. 350 del 2003;

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione di termini

1. Le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come

modificato dall'art. 34, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, avevano già ricevuto la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8, comma 11, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, effettuano entro il 16 marzo 2004, il versamento utile per il perfezionamento della relativa definizione; per gli stessi soggetti, sono altresì rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto periodo, della legge n. 289 del 2002 e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003;

2. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 143 del 2003, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-*bis*, 11, 12, 14, 15 e 16 della predetta legge n. 289 del 2002, nonché per i contribuenti che provvedono in base alle disposizioni dell'art. 2, commi da 44 a 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ad effettuare, entro la medesima data, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari ivi previsti, è rideterminato al:

a) 22 marzo 2004, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui agli articoli 16, comma 4, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003;

b) 23 marzo 2004, il termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui agli articoli 8, comma 4, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, lettera *b)*, della legge n. 350 del 2003;

c) 16 aprile 2004, il termine per la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo e 8, comma 11, primo periodo, della legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;

d) 17 maggio 2004, il termine per il perfezionamento della definizione, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata; per i medesimi soggetti, sono altresì rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo e 8, comma 3, quinto periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 18 maggio 2004;

e) 21 giugno 2004, il termine di versamento della prima rata di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, 8, comma 3, quinto periodo, 9, comma 12, primo periodo, 9-*bis*, comma 1, secondo periodo e 15, comma 5, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui ai medesimi articoli 7, 8, 9, 9-*bis* e 15. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 21 giugno 2004, è fissato il termine di versamento della prima rata di cui all'art. 2, commi 44, lettera *a)*, 45, secondo periodo e 48, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004. Ferme restando le rispettive decorrenze degli interessi, per i contribuenti indicati nella presente lettera il termine di versamento della seconda rata è fissato al 16 settembre 2004;

f) 30 novembre 2004, il termine di versamento della terza rata di cui all'art. 9-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 9-*bis* e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 30 novembre 2004, è fissato il termine di versamento della terza rata di cui all'art. 2, comma 45, secondo periodo della legge n. 350 del 2003 e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004;

g) 16 marzo 2005, il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell'art. 12, commi 2, secondo periodo e 2-*ter*, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12 e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.

3. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ad effettuare entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 5-*quinquies* del citato decreto-legge n. 282 del 2002, il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento, di cui al comma 2 del medesimo articolo, è rideterminato al 29 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A00459

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 30 dicembre 2003.

Contributo per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, approvativa del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 89;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'art. 41, comma 7, concernente la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2003, concernente il contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet, ai sensi dell'art. 89 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed, in particolare, l'art. 4;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 della predetta legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernenti i contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet;

Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare un'attuazione rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere il contributo per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita, praticata all'atto dell'acquisto dal rivenditore dei predetti ricevitori, con diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;

Ritenuta l'esigenza di avvalersi della collaborazione di Poste Italiane S.p.a., in quanto unico organismo in possesso di una rete per l'erogazione di servizi presente in ogni comune italiano, nonché di tecnologie e mezzi per conseguire in maniera ottimale lo scopo prefissato dal legislatore secondo le modalità stabilite dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Procedure per l'assegnazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale terrestre e la conseguente interattività

1. Per l'anno 2004 il contributo statale pari a € 150, previsto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di seguito denominata «legge», viene erogato agli abbonati al servizio di radiodiffusione, in regola, per l'anno 2004, con il pagamento del relativo canone di abbonamento, di seguito denominati «clienti», che acquistano o noleggiano, anche con possibilità finale di acquisto, apparecchi idonei a consentire la ricezione in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, di seguito denominati «apparecchi». Il contributo per l'acquisto o il noleggio di apparecchi in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.

2. Il contributo viene erogato nei limiti dello stanziamento complessivamente previsto dall'art. 4, comma 1, della legge. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed a condizione che la consegna dell'apparecchio avvenga contestualmente alla vendita ovvero al noleggio. Per ciascun cliente non può essere corrisposto più di un contributo.

3. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'apparecchio deve consentire una prestazione di piena interattività in chiaro anche da remoto. Le tipologie di apparecchi immessi sul mercato dai produttori ai fini della corresponsione del contributo, devono essere comunicati al Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero», comprensivi dei numeri seriali identificativi degli apparecchi medesimi, a cura dei produttori stessi. Il Ministero provvede a fornire un codice informatico identificativo per ciascuna tipologia di apparecchio ed a rendere nota e aggiornata la lista dei codici degli apparecchi tramite il proprio sito Internet.

4. Il contributo è costituito da una riduzione di importo pari a € 150 euro, del prezzo complessivo di acquisto o di noleggio, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale. Il contributo non può in alcun caso superare il prezzo di vendita o di noleggio. Lo sconto sui canoni di canoni di noleggio è riconosciuto imputandolo a partire dalla prima bolletta.

Art. 2.

Adempimenti a carico del distributore

1. Il distributore che intende procedere alla vendita degli apparecchi praticando la riduzione di prezzo di cui all'art. 1, comma 4, compila il foglio elettronico riportato nell'apposito sito Internet del Ministero, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla camera di commercio e manifesta la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo.

2. Pattuita la vendita con il cliente, il distributore si collega telematicamente con il soggetto di cui all'art. 3, denominato «centro di contatto», ed effettua le seguenti operazioni:

a) si fa identificare;

b) controlla, inserendone il codice fiscale, che il cliente sia in regola per il 2004 con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione e non abbia già usufruito del contributo. In caso di riscontro positivo acquisisce fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale del cliente. Nel caso che il cliente dichiari di agire in nome e per conto di un terzo abbonato al servizio di radiodiffusione, inserisce il codice fiscale dell'abbonato e il codice fiscale del cliente che autocertifica di agire in nome e per conto dell'abbonato stesso ed acquisisce fotocopia di un documento di identità del cliente e di un documento di identità dell'abbonato;

c) controlla che il seriale identificativo dell'apparecchio sia compreso tra quelli indicati nel sito di cui all'art. 1, comma 3;

d) in caso di esito positivo dei controlli di cui lettere *b)* e *c)*, effettua l'emissione dello scontrino fiscale ovvero della fattura indicando il prezzo di vendita ed il corrispettivo pagato dal cliente scontato del contributo e inserisce i relativi dati;

e) trasmette al «centro di contatto», entro il termine e con le modalità previste, le fotocopie dei documenti di identità, degli scontrini fiscali emessi ovvero delle fatture ordinate per data e per operazione.

3. L'operazione di cui al comma 2 è automaticamente inibita in caso di esaurimento delle disponibilità del fondo.

4. A fronte di ogni operazione effettuata è riconosciuto al distributore un rimborso dell'ammontare della riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile dal «centro di contatto». Il relativo importo è corrisposto mensilmente al distributore secondo le indicazioni da esso fornite all'atto dell'operazione di cui al comma 1, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale o assegno postale emesso dalle Poste Italiane S.p.a., previo pagamento della somma di € 3,00 per ogni operazione, oltre ai normali costi praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.

5. Il Ministero pubblica sul proprio sito Internet una pagina informativa contenente l'aggiornamento del residuo dello stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, della legge e l'eventuale avviso di prossimo esaurimento del fondo, con cadenza settimanale.

6. I dati degli utenti beneficiari sono trasmessi, a cura del Ministero, al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - SAT (Sportello abbonamenti televisivi).

Art. 3.

Attività del Ministero delle comunicazioni

1. Per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente decreto, il Ministero si avvale, previa stipula di apposita convenzione sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di Poste italiane S.p.a., denominato «centro di contatto», per quanto concerne:

a) la predisposizione dell'elenco dei clienti beneficiari del contributo, corredato dei relativi dati di riscontro;

b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie per le procedure di cui all'art. 2, comma 2;

c) il rimborso ai distributori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 2, comma 4;

d) la realizzazione e la gestione del sito necessario allo svolgimento delle propedure di cui all'art. 2, comma 2;

e) l'organizzazione e la gestione di un centro di servizi al fine di soddisfare le richieste dei clienti.

2. Il Ministero provvede, inoltre:

f) ad attivare un piano di comunicazione e informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;

g) effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento dell'erogazione dei contributi.

3. I fondi necessari per l'erogazione dei contributi saranno trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata per lotti di uguale importo in relazione all'andamento di erogazione dei contributi. I lotti successivi al primo saranno erogati ciascuno a seguito dell'avvenuto impiego del precedente. La quota eventualmente non impiegata dell'ultimo lotto sarà riversata all'erario secondo modalità che saranno tempestivamente comunicate a Poste Italiane S.p.a. dal Ministero.

Art. 4.

Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet

1. I contributi di cui all'art. 4, comma 2, della legge, stabiliti nella misura di € 75 per ciascun accesso, sono erogati per il tramite degli operatori di comunicazioni elettroniche con i quali gli utenti abbiano stipulato un contratto di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa indicato al medesimo art. 4, comma 2, della legge.

2. I contributi vengono corrisposti mediante uno sconto di ammontare corrispondente a € 75 per ciascun accesso, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dopo il 1° dicembre 2003. Nel caso dell'acquisto il contributo è rinosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette entro il primo anno.

3. Il contributo di cui al comma 1 non può essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui all'art. 1 del presente decreto, quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore, nei confronti del medesimo utente.

4. Ai fini dell'erogazione dei contributi, con provvedimento del Ministero, sono stabilite almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, da rilasciare agli operatori di comunicazioni elettroniche di cui al comma 1 che ne facciano richiesta, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto, che è stabilito sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet per tipologia di operatore. A tale scopo il Ministero richiede ad un campione rappresentativo di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita dal 7 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003. Il provvedimento è adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Le tipologie di lotto possono essere modificate in qualsiasi momento dal Ministero, d'ufficio o su istanza degli operatori, debitamente documentata. In ogni caso il Ministero stesso, entro il 30 aprile 2004, provvederà alla conferma o alla revisione dei lotti da assegnare, in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi.

Art. 5.

Assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive e rimborso dei contributi erogati

1. A ciascun operatore di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 4, comma 1, che risulti assegnatario dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi del presente articolo, sono rimborsati i contributi erogati in relazione ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda stipulati dopo il 1° dicembre 2003, ai beneficiari propri utenti.

2. I lotti di autorizzazioni preventive sono assegnati ai soggetti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto richiesta scritta a mezzo di raccomandata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 3. I lotti, la cui validità massima è pari a trenta giorni, sono assegnati a ciascun soggetto entro sette giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'attivazione del proprio sistema informativo di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Per usufruire dell'assegnazione di un successivo lotto i soggetti di cui al comma 1 devono inviare al Ministero un documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda riferiti al precedente lotto.

4. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 forniscono al Ministero, nel formato elettronico stabilito nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, gli identificativi informatici (indirizzo IP statico e password) di un proprio sistema informativo (server) che operi su Internet con protocollo FTP (File Tranfer Protocol) e consenta l'accesso dall'esterno in sola lettura. Il sistema informativo, realizzato dal soggetto assegnatario del lotto di autorizzazioni preventive e dal medesimo gestito sotto la propria responsabilità, deve contenere un documento elettronico per ciascun lotto di contributi assegnato con i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda e dell'operatore che fornisce il servizio stesso.

5. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, la presenza sul proprio sito FTP del file contenente le informazioni sugli utenti che hanno fruito dei contributi relativi al corrente lotto di autorizzazioni preventive assegnato.

6. L'avviso relativo al file di cui al comma 5 è inviato dal soggetto assegnatario al termine dell'assegnazione di tutti i contributi ad esso relativi e comunque non oltre il trentesimo giorno dal completamento dell'assegnazione del lotto medesimo. Decorso tale termine non sono più assegnati contributi a valere sul lotto in questione.

7. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione dell'avviso di cui al comma 5, effettuati i necessari controlli sui dati forniti e sulla consistenza dello stanziamento residuo, rilascia, o segnala di non poter rilasciare, l'autorizzazione ad un lotto successivo, identico al precedente.

8. Entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione ad un lotto successivo, il Ministero emette un mandato di pagamento, a favore del soggetto assegnatario relativo al lotto precedente.

9. Il mandato di pagamento è unico per tutte le tipologie di contratto stipulate (acquisto, comodato d'uso, noleggio), considerandosi l'eventuale beneficio di

valuta derivante dall'erogazione frazionata all'utente, da parte del soggetto autorizzato, dei contributi per i contratti a noleggio, corrisposto a ristoro dei costi di gestione sopportati dagli stessi soggetti autorizzati, senza che i suddetti soggetti possano pretendere alcun'altra forma di rimborso.

10. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione ad un soggetto assegnatario di non poter rilasciare l'autorizzazione ad un lotto di contributi avendo valutato prossimo l'esaurimento dei fondi, rende pubblica la medesima valutazione di esaurimento fondi attraverso le procedure di cui all'art. 6, riservandosi di emettere un provvedimento ai sensi dell'art. 4, comma 4, per la revisione delle tipologie di lotto, in vista dell'assegnazione dei fondi residui.

11. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di esaurimento fondi di cui al comma precedente, ciascun soggetto assegnatario deve segnalare, mediante avviso in posta elettronica e file sul sito FTP, i dati relativi ai beneficiari dei lotti al medesimo assegnati, per i quali non sia intervenuta, per qualsiasi motivo, la stipula e l'attivazione del servizio. I contributi relativi ai suddetti beneficiari vengono scorporati dal relativo lotto, compensati finanziariamente con il soggetto assegnatario ed entrano a far parte dei fondi residui non assegnati.

Art. 6.

Pubblicità

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito Internet una pagina informativa concernente l'ammontare residuo dello stanziamento di cui all'art. 4, comma 2, della legge, tenuto conto di tutti i lotti di autorizzazioni preventive assegnati, fino a quel momento, ai soggetti autorizzati. L'aggiornamento dello stanziamento residuo e l'eventuale avviso di prossimo esaurimento fondi sono effettuati all'assegnazione di ciascun lotto di autorizzazioni preventive ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1 ed, in ogni caso, con cadenza settimanale.

Art. 7.

Revoca del contributo

1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali, il contributo è revocato, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio.

2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 foglio n. 25

04A00513

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 gennaio 2004.

Consegna definitiva all'amministrazione comunale di Sant'Angelo dei Lombardi delle aree e pertinenze in località «Fontana Piccola» o «Selvatico» comprese nel progetto n. 39/40/6058 - strada di collegamento tra l'abitato di S. Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - Nusco - Sant'Angelo, la strada a scorrimento veloce Ofantina *bis* e l'abitato di Lioni.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART. 86 LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero com-

petente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del commissario *ad acta*, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio 265 - e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli Enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Visto la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la Convenzione datata 14 settembre 1982 stipulata fra il Ministro designato - Concedente - ed il Consorzio Infrasud - Concessionario - con la quale sono state disciplinate le modalità per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Porrara;

Visto il decreto in data 25 settembre 1986 del Ministro designato, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di massima relativo alla strada di collegamento tra l'abitato di S. Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - Nusco - S. Angelo dei Lombardi, la strada a scorrimento veloce Ofantina bis e l'abitato di Lioni, presentato dal predetto Concessionario;

Visto l'Atto aggiuntivo stipulato in data 6 ottobre 1986 tra il capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il Consorzio Infrasud, con il quale è stata affidata al sopracitato Consorzio la realizzazione della strada in questione;

Visto il decreto del Ministro delegato del 23 novembre 1986. con il quale è stato approvato il predetto Atto aggiuntivo;

Visto il decreto del Ministro delegato in data 28 luglio 1987 con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo per il tratto di strada di collegamento Porrara - S. Angelo dei Lombardi - Lioni;

Visto i decreti in data 11 maggio 1989 e 15 giugno 1989, con i quali sono stati approvati i progetti di variante numeri 1 e 2 relativi al tronco «innesto sullo svincolo s.s. Ofantina bis alla prog. km 4 + 602,50 (1° stralcio);

Visto il decreto in data 28 giugno 1989, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo al tronco dalla prog. km 4 + 602,50 alla prog. 7 + 925,26 (2° stralcio);

Visto il decreto n. 183/39 del 27 febbraio 1991 con il quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha approvato il progetto di variante stralcio delle opere;

Visto il decreto ministeriale n. 171/GST/MICA del 28 luglio 1994 con il quale è stata approvata la perizia di assestamento contabile, mediante stralcio di ulteriori lavorazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 300/GST/MICA del 28 luglio 1997 con il quale è stato approvato l'atto di transazione con il Concessionario Infrasud, nonché la perizia di completamento dello svincolo per S. Angelo dei Lombardi;

Visto il decreto ministeriale n. 123/GST/MICA del 3 giugno 1999 con il quale è stata approvata la perizia di assestamento e suppletiva con il relativo atto di sottomissione e statuiti al 3 dicembre 1999 i termini per il compimento della procedura espropriativa;

Visto il verbale in data 4 marzo 1998 con il quale il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ha consegnato in via anticipata all'amministrazione provinciale di Avellino la strada di collegamento tra l'abitato di S. Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - Nusco - S. Angelo dei Lombardi, la strada a scorrimento veloce Ofantina bis e l'abitato di Lioni, compresi gli svincoli e pertinenze, con la sola esclusione dello svincolo stradale per S. Angelo dei Lombardi;

Vista la Relazione e Certificato di Collaudo redatto dalla commissione di collaudo in data 1° giugno 2000, approvato con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 58/B5/MICA del 25 maggio 2001, con il quale sono state collaudate le opere in argomento comprese quelle relative allo svincolo per S. Angelo dei Lombardi;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata con atto del 9 luglio 1999;

Considerato che non sussistono danni da eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento, intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere;

Vista la nota n. 1818 del 26 febbraio 2002 con la quale il comune di S. Angelo dei Lombardi richiedeva il trasferimento in proprietà di un'area in località «Selvatico», interessata da un movimento franoso e per il quale era necessario un intervento di risanamento;

Vista la nota n. 1.004.694 del 26 febbraio 2002 con la quale il dirigente dell'Ufficio B5 comunicava il proprio nulla osta a trasferire in proprietà al comune di S. Angelo dei Lombardi l'area in questione, previo obbligo del comune di sistemare la frana ed a realizzare idonee piantumazioni a propria cura e spese;

Vista la nota n. 25015 del 15 maggio 2003 del dirigente dell'Assessorato ai lavori pubblici dell'amministrazione provinciale di Avellino con la quale comunicava il proprio nulla osta per il trasferimento al comune di S. Angelo dei Lombardi delle particelle interessate dall'intervento programmato;

Vista la nota n. 12317 dell'11 dicembre 2003 con la quale l'amministrazione comunale di S. Angelo dei Lombardi ha comunicato che le opere di risanamento relative all'area interessata dal movimento franoso sono state eseguite;

Visto il verbale sottoscritto in data 15 dicembre 2003 con il quale il p.a. Biagio Coscia, in rappresentanza del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, ha consegnato in via definitiva all'amministrazione provinciale di Avellino lo svincolo stradale per S. Angelo dei Lombardi;

Visto il proprio decreto n. 032 del 18 dicembre 2003 con il quale è stato approvato il citato verbale di consegna definitiva;

Vista la nota n. 014/BC del 23 dicembre 2003 relativa ai dati catastali delle aree da consegnare definitivamente al comune di S. Angelo dei Lombardi;

Visto il proprio decreto n. 033 del 29 dicembre 2003 con il quale è stata consegnata definitivamente all'amministrazione provinciale di Avellino la strada di collegamento tra l'abitato di S. Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - Nusco - S. Angelo dei Lombardi, la strada a scorrimento veloce Ofantina bis e l'abitato di Lioni;

Visto il proprio decreto n. 038 del 30 dicembre 2003 con il quale è stata autorizzata la consegna definitiva al comune di S. Angelo dei Lombardi delle aree in località «Selvatico» appresso meglio specificate;

Vista la nota n. 015/BC dell'8 gennaio 2004 con la quale è stata data informazione all'amministrazione comunale di S. Angelo dei Lombardi circa detta consegna definitiva;

Visto il verbale sottoscritto in data 12 gennaio 2004 dal rappresentante del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, p.a. Biagio Coscia, e dal rappresentante dell'amministrazione comunale di S. Angelo dei Lombardi, ing. Giovanni Iannella, con il quale sono state consegnate alla medesima amministrazione comunale di S. Angelo dei Lombardi le aree in località «Fontana Piccola» o «Selvatico» per complessivi ettari 1 are 17 e centiare 79 riportate nel N.C.T. al foglio 29 - p.lla 582 per are 11 e ca 50, p.lla 584 per are 11, p.lla 41/a per are 25 e ca 29, p.lla 42/a per are 16 e ca 60, p.lla 579/a per are 53 e ca 40, come da frazionamento catastale in corso di approvazione;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna definitiva all'amministrazione comunale di S. Angelo dei Lombardi delle aree e pertinenze in località «Fontana Piccola» o «Selvatico» di cui in premessa, comprese nel progetto n. 39/40/6058 - Strada di collegamento tra l'abitato di S. Angelo dei Lombardi, il nucleo industriale di Porrara, il nucleo industriale di Lioni - Nusco - S. Angelo dei Lombardi, la strada a scorrimento veloce Ofantina bis e l'abitato di Lioni.

Art. 2.

Qualora a seguito dell'approvazione del tipo di frazionamento i dati catastali definitivi dei cespiti dovessero risultare non esattamente corrispondenti a quelli di cui al citato verbale di consegna definitiva e riportati in premessa, il presente decreto verrà conseguentemente modificato ed aggiornato con l'adozione di apposito provvedimento.

Art. 3.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione destinataria dell'opera.

Art. 4.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 14 gennaio 2004

Il commissario ad acta*:* D'AMBROSIO

03A00462

DECRETO 14 gennaio 2004.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società cooperativa «a r.l. Auspicio», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 marzo 1981, con il quale la società cooperativa «a r.l. Auspicio», è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. prof. Ludovico Pazzaglia;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 3 aprile 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del rendiconto della gestione e del bilancio finale di liquidazione relativi alla società sopra citata;

Visto il decreto in data 11 luglio 2003, con il quale è stata disposta la liquidazione del compenso spettante al commissario, avv. prof. Ludovico Pazzaglia, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Vista l'istanza in data 17 novembre 2003, con la quale il commissario, dando atto che è stato portato ad esecuzione il riparto finale e compiuti gli ulteriori adempimenti ai fini della destinazione del residuo attivo liquido della procedura, a norma dell'art. 21 legge 25 marzo 1982, n. 94, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 118, n. 2 L.F. della società cooperativa «a r.l. Auspicio»;

Visto l'aggiornamento del bilancio della liquidazione alla data del 14 novembre 2003;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società cooperativa «a r.l. Auspicio»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 118 L.F. è disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria società cooperativa «a r.l. Auspicio», con sede in Roma.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società cooperativa «a r.l. Auspicio», e agli ulteriori adempimenti per la riconsegna ai competenti organi della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 14 gennaio 2004

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale del Tesoro
CARPENTIERI

04A00463

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 ottobre 2003.

Procedura di liquidazione delle domande relative ai progetti di ammodernamento di pescherecci, presentate ai sensi del decreto 15 marzo 2002.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, così come modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, recante modalità di attuazione delle misure di «costruzioni di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti»;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto che occorre procedere alla liquidazione del contributo dei progetti di ammodernamento di pescherecci delle domande presentate con il decreto ministeriale 15 marzo 2002;

Tenuto conto dell'esperienza maturata sotto la vigenza del decreto ministeriale da ultimo citato e delle osservazioni fatte pervenire dalle associazioni professionali, la scrivente amministrazione ritiene opportuno emanare il seguente decreto al fine di semplificare, ove possibile, le modalità di liquidazione del contributo dei progetti di ammodernamento;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazone al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di liquidazione delle domande relative ai progetti di ammodernamento di pescherecci presentate ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002, si attua nel seguente modo:

Lavori e varianti al progetto ammesso.

I lavori di ammodernamento sui pescherecci oggetto del contributo, devono essere ultimati nel termine di nove mesi decorrenti dalla data di notifica del decreto di concessione.

Tale termine può essere prorogato dall'Amministrazione al massimo di un periodo di sei mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta motivata dall'impresa beneficiaria.

È consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero, la soppressione di alcuni interventi, sono approvate dal Ministero a condizione che l'iniziativa realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, mantenga i requisiti di ammissibilità e un punteggio di merito che consente la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la relativa diminuzione del contributo.

Art. 2.

Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70% della spesa ammessa.

Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori. Deroga, al riguardo, viene concessa a chi intende chiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria ovvero di una fideiussione bancaria, prestata da banche, imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del «ramo cauzioni» di cui alle lettere *b)* e *c)* della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello *E*.

La richiesta della totalità del contributo dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1) domanda di liquidazione;

2) modelli *A*, *B*, *C* e *D*;

3) estratto dei registri navi minori e galleggianti;

4) certificato RINA da cui risulti:

il numero del progetto di ammodernamento;

la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate in modo che possa essere constatata la piena corrispondenza tra essi e le relative fatture;

5) fatture originali debitamente quietanzate o fotocopia delle stesse con allegata dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali. Per quanto attiene ai pagamenti in contanti, in riferimento al testo del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, è vietato l'uso del contante superiore ad € 10.329,14.

6) certificato della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro.

Art. 3.

Il Ministero dispone ispezioni sulle iniziative ammesse a finanziamento al fine di verificare lo stato di attuazione dei progetti, le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi al finanziamento nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese richiedenti.

Il presente decreto abroga e sostituisce le procedure di liquidazione per le istanze di ammodernamento di pescherecci esistenti presentate ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche.

Il presente provvedimento sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 22 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 225

ALLEGATO

(Su carta intestata
anche a mezzo di timbro)

AMMODERNAMENTO DI UN PESCHERECCIO
DOMANDA DI PAGAMENTO
(da compilare in stampatello)

AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Direzione Generale per la Pesca e
l'Acquacoltura
Viale dell'Arte,16
00144 ROMA

OGGETTO: Domanda di pagamento relativo alla totalità del contributo .

Progetto: ____________________

Il sottoscritto ____________________

titolare (oppure legale rappresentante) della ____________________

con sede legale in: (indirizzo, cap, comune)____________________

____

Partita IVA____________ Codice Fiscale____________

Telefono ____________ Fax ____________

allega la seguente documentazione: ____________________

e chiede il pagamento della totalità del contributo concesso per il progetto sopra indicato, previ gli accertamenti che codesto Ministero riterrà opportuno effettuare.

Chiede altresì che il pagamento sia disposto mediante accreditamento al proprio conto corrente

n.__________intrattenuto presso la Banca (nome o ragione sociale)__________

__________ Via e numero __________

Codice postale e località ____________________

COD. ABI ____________ COD. CAB ____________

Data: ____________

Firma del/i beneficiario/i:

MODELLO "A" – PAGAMENTO TOTALITA' DEL CONTRIBUTO

ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO

dal __________________ al __________________

N. FATTURA	DATA	EMESSA DALLA DITTA	OGGETTO DELLA FATTURA	IMPORTO AL NETTO DELL'IVA RECUPERABILE	DATA E MODALITA' DI PAGAMENTO

CODICI DI PAGAMENTO

1) Assegno di c/c bancario o circolare
2) Bonifico bancario
3) Contanti nei limiti di Euro 10.329,14
4) Cambiali pagate

Data ____________________

Firma del/i beneficiario/i

____

MODELLO "B" – PAGAMENTO TOTALITA' DEL CONTRIBUTO

SPIEGAZIONE DELLE DIFFERENZE TRA I LAVORI PREVISTI ED I LAVORI REALIZZATI

	INTERVENTI	COSTI DA PROGETTO APPROVATO	ADATTAMENTI TECNICI o VARIANTI APPROVATE	COSTO DEI LAVORI REALIZZATI AL NETTO DI IVA
A	SCAFO			
A.1	VARIAZIONI DELLE DIMENSIONI			
A.2	RICOSTRUZIONE PARZIALE			
A.3	CONSOLIDAMENTO			
A.4	ALTRI (SPECIFICARE)			
B	SOVRASTRUTTURE			
B.1	SISTEMAZIONE CABINA			
B.2	SISTEMAZIONE PONTE			
B.3	ATTREZZATURE DI SALPAMENTO			
B.4	VERRICELLO			
B.5	ALTRI (SPECIFICARE)			
C	SISTEMAZIONI INTERNE			
C.1	ALLOGGI EGUIPAGGIO			
C.2	SISTEMAZIONE STIVA COIBENTAZIONE			
C.3	ALTRI (SPECIFICARE)			
D	ATTREZZATURA DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PESCATO			
D.1	FILETTATRICI			
D.2	ATTREZZATURA FRIGORIFERA			
D.3	ALTRI (SPECIFICARE)			
E	SISTEMA DI PROPULSIONE (¹)			
E.1	SOSTITUZIONE MOTORE PRINCIPALE			
E.2	SOSTITUZIONE MOTORE AUSILIARIO			
E.3	SISTEMA IDRAULICO			
E.4	SISTEMA DI TRASMISSIONE			
E.5	ELICA			
E.6	ELICA A PASSO VARIABILE			
E.7	MANTELLO TIMONE			
E.8	REGOLATORE FLUSSO CARBURANTE			
E.9	ALTRI (SPECIFICARE)			
F	APPARECCHIATURA RADIO-ELETTRICA			
F.1	RADAR			
F.2	PILOTA AUTOMATICO			
F.3	PLOTTER			
F.4	GPS			
F.5	BUSSOLA			
F.6	RADIO (VHF, HF)			
F.7	BLUE BOX			
F.8	ALTRI (SPECIFICARE)			
G	ALTRI LAVORI			
G.1	COSTO DELLA MISURAZIONE DELLA STAZZA IN G T			
G.2	ALTRI (SPECIFICARE)			
	TOTALE GENERALE			
			SPESE GENERALI AMMESSE (MAX 12%)	
			TOTALE GENERALE DEL COSTO DEL PROGETTO	

Data .... Firma del/i beneficiario/i

....

[1] con l'indicazione della potenza massima continuativa accertata e dichiarata ai sensi della vigente norma ISO

MODELLO «C» DICHIARAZIONE
(Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

I... sottoscritt... nat... a .... il .... nella sua qualità di titolar... (oppure legale rappresentante) del ....cod. fisc. .... p. IVA .... beneficiar... del contributo concesso ai sensi del reg. (CE) 2792/99 e successive modificazioni, con decreto ministeriale n. .... del .... per la realizzazione del progetto n. .... relativo all'imbarcazione ....
N.UE ....Matr. ....
con specifico riferimento alla domanda di liquidazione e ai documenti presentati al Ministero delle politiche agricole e forestali in data ...., al fine di ottenere il pagamento della totalità del suddetto contributo concesso, consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Dichiara:

che il progetto per il quale è stato concesso il contributo nazionale e comunitario è conforme a quello approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali; in sostituzione di tale dichiarazione potrà essere prodotta e richiesta analoga dichiarazione RINA, o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE;

che i lavori per la realizzazione del progetto sono iniziati in data .... e sono completati in data ....;

che le spese presentate e documentate concernono il progetto approvato, che a fronte di tali spese non sono stati praticati dai fornitori sconti o abbuoni in qualsiasi forma, all'infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati, e che a fronte di questi ultimi non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore dell'impresa beneficiaria;

che le attrezzature ed i macchinari acquistati sono tutti nuovi di fabbrica;

che le fatture di spesa sono state saldate come indicato nel modello «A»;

di aver proceduto alla realizzazione del progetto nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia;

di non aver richiesto e di non aver ottenuto, per la realizzazione del progetto sopra indicato, altri contributi a fondo perduto e/o finanziamenti a tasso agevolato a carico di altre amministrazioni pubbliche, enti, CE, istituti di credito, ecc. (in caso affermativo, indicare i dati significativi delle domande e degli eventuali provvedimenti di concessione);

che la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento del contributo è la seguente: (indirizzo esatto completo di c.a.p.); numero del conto corrente; codice ABI; codice CAB.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Data ....

Timbro e firma

....

MODELLO «D» REG. (CE) 2792/99

Progetto n. ....
Nome del peschereccio ....
N.U. .... matr. ....

Il sopraindicato peschereccio che ha beneficiato di un contributo finanziario della Comunità a norma del presente regolamento non può essere:

venduto fuori della Comunità europea;

destinato ai fini diversi dalla pesca,

per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di fine lavori, ossia il ....

Data ....

Timbro e firma

....

MODELLO «E» FIDEIUSSIONE

Premesso che:

il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;

il predetto regolamento prevede, tra l'altro, l'adozione di misure per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta da pesca;

il decreto ministeriale .... reca disposizioni d'attuazione delle misure di «ammodernamento delle navi esistenti»;

con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. .... del .... il progetto n. .... d'ammodernamento della nave .... iscritta al n. .... de .... (specificare se trattasi del registro delle matricole navi maggiori ovvero dei registri navi minori e galleggianti) dell'ufficio marittimo di ...., è stato inserito nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per un contributo complessivo di ....;

l'art. 2 del decreto ministeriale relativo alle liquidazioni della misura di «ammodernamento delle navi esistenti» sopracitato, prevede la possibilità di erogare un'anticipazione del contributo, nel limite massimo del 50% del contributo concesso;

per ottenere l'erogazione dell'anticipo la ditta beneficiaria del finanziamento deve presentare una garanzia di importo pari all'anticipazione richiesta oltre agli interessi, così come previsto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la quale, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

b) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

che la polizza è intesa a garantire che il beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dal richiamato regolamento comunitario e dal decreto ministeriale d'attuazione della misura di «ammodernamento delle navi esistenti»;

Tutto ciò premesso

la sottoscritta banca/assicurazione ....
con sede legale in .... iscritta nel registro delle imprese di .... al n. ...., che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità .... a mezzo dei sottoscritti signori:

.... nato a .... il .... ;
.... nato a .... il .... ;

nella loro rispettiva qualità di .... e di .... , dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della .... cod. fiscale ...., ditta beneficiaria del contributo di

ammodernamento di nave esistente, e a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, fino alla concorrenza di € .... (diconsi euro ....), oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. .... del .... (periodo da cancellare se la polizza è prestata da una banca).

La sottoscritta ...., rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al successivo punto 3), al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la ditta beneficiaria del contributo non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero medesimo a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa o del mancato rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del progetto finanziato. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento maggiorato di cinque punti percentuali;

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca/assicurazione .... stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il beneficiario nel frattempo sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari»;

4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha durata fino alla data del ...., e si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca/assicurazione .... darà comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all'ente garantito;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli n. 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;

7) in caso di controversie tra la banca/assicurazione .... e il Ministero delle politiche agricole e forestali è competente il foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

.... lì ....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7).

.... lì ....

04A00458

DECRETO 11 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio tutela denominazione Frascati dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Frascati».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 dicembre 1990 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Frascati» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela denominazione Frascati, con sede in Frascati (Roma), largo Donatori di Sangue s.n.c., munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Frascati», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 29 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Lazio;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Lazio sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 29 ottobre 2003 e confermato con nota n. 115407/04 del 9 dicembre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela denominazione Frascati, con sede in Frascati (Roma), largo Donatori di Sangue s.n.c., è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Frascati», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Frascati, di seguito denominato Consorzio autorizzato dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Frascati» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Frascati» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico; la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Frascati», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29.05.2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione, con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Frascati», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Lazio, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A00343

DECRETO 9 gennaio 2004.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l. », ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico tradizionale di Modena» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 15 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 2001, con il quale l'organismo di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r. l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 26 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Aceto balsamico tradizionale di Modena»;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 15 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 15 gennaio 2001.

Roma, 9 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00340

DECRETO 12 gennaio 2004.

Conferimento al Consorzio Chianti, in Firenze, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOC dei vini «Colli dell'Etruria Centrale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, concernente l'approvazione dello statuto del Consorzio Chianti, con sede legale e amministrativa in Firenze, viale Belfiore n. 9, costituito per la tutela del vino DOCG «Chianti» e dei vini DOC «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti», e la conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate DO, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2003 concernente l'annullamento del predetto decreto ministeriale 30 gennaio 2003 e la revoca al citato Consorzio del relativo incarico, ed in particolare il disposto dell'articolo unico, comma 2, secondo il quale non sussiste il pregiudizio all'esercizio del diritto del Consorzio Chianti a richiedere, l'affidamento dell'incarico di cui al citato decreto ministeriale 30 gennaio 2003, qualora sia in possesso dei prescritti requisiti normativi;

Vista la documentata richiesta presentata in data 5 dicembre 2003 dal citato Consorzio Chianti intesa ad ottenere, conformemente al citato disposto dell'articolo unico, comma 2, del decreto ministeriale 10 aprile 2003, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOC dei vini «Colli dell'Etruria Centrale», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività del Consorzio nei confronti della citata denominazione di origine «Colli dell'Etruria Centrale», rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Vista la nota n. 1015/03-D/3/A del 23 dicembre 2003 con la quale il citato Consorzio si impegna a modificare la propria ragione sociale inserendovi il riferimento all'attività vitivinicola;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, per il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOC «Colli dell'Etruria Centrale», ai sensi del medesimo art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio Chianti, con sede legale e amministrativa in Firenze, viale Belfiore n. 9, l'incarico a svolgere nei riguardi della DOC dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di VQPRD, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio Chianti, l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, nei confronti del Consorzio Chianti e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itailana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00342

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e dell'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale in Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2002 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia, sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Benevento n. 203414 del 15 novembre 2003, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali e dell'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare, relativamente alle parti meccanizzate, verificatosi il giorno 9 dicembre 2003, dalle ore 8,30 alle ore 10,15;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso da un guasto verificatosi all'interno della cabina elettrica, di proprietà dell'INPDAP, che assicura l'erogazione dell'energia elettrica a tutti gli uffici allocati nell'immobile denominato «Palazzo degli uffici finanziari» sito alla via Foschini n. 2, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 31 del 14 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e dell'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale del territorio di Benevento, è accertato come segue: dalle ore 8,30 fino alle ore 10,15 del giorno 9 dicembre 2003, regione: Campania; ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Benevento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 gennaio 2004

Il direttore regionale: AGRUSTI

04A00629

DECRETO 14 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2002 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia, sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Avellino n. 249076 dell'11 dicembre 2003, con la quale è stato comunicato il completo mancato funzionamento dei terminali, sia dei servizi ipotecari, che di quelli catastali, verificatosi il giorno 9 dicembre 2003 dalle ore 10,30 alle ore 12,00;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dalla riduzione della potenza dell'energia elettrica per calo di tensione che ha provocato il blocco del funzionamento della sala CED;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 32 del 14 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Avellino, è accertato come segue: dalle ore 10,30 fino alle ore 12, del giorno 9 dicembre 2003; regione: Campania; ufficio Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Avellino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 gennaio 2004

Il direttore regionale: AGRUSTI

04A00630

REGIONE SICILIANA

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area archeologica di S. Venera al Pozzo, la Torre Casalotto, la via dei Mulini, il Piano della Reitana e le zone contermini, ricadente nei comuni di Acicatena e Acireale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.D.G. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico 490/99;

Visto il D.A. n. 7573 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 16 febbraio 2001, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Esaminato il verbale n. 68 del 18 marzo 2002, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico 490/99 l'area archeologica di S. Venera al Pozzo, la Torre Casalotto, la «via dei Mulini», il Piano della Reitana e le zone contermini, ricadente nei comuni di Acicatena e Acireale, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 19 marzo 2002 a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Rilevato che nel preambolo del verbale n. 68 è stata riportata, per mero errore materiale, che peraltro non inficia la validità del vincolo, la data del 19 marzo 2002, anziché quella del 18 marzo 2002, così come comunicato dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Catania con la nota prot. n. 3953 del 26 maggio 2003;

Accertato che il verbale sopra indicato contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Acicatena dal 16 maggio 2002 al 16 agosto 2002 e all'albo pretorio del comune di Acireale dal

18 maggio 2002 al 17 agosto 2002 ed è stato depositato nella segreteria dei comuni stessi per il periodo previsto dall'art. 140, comma 5 del testo unico 490/99;

Accertato altresì, come previsto dall'art. 140, comma 6 del testo unico 490/99 che dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione Sicilia, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale, e precisamente sul «Giornale di Sicilia» del 15 luglio 2002, su «La Sicilia» del 15 luglio 2002 e su «La Stampa» del 15 luglio 2002;

Accertato che non sono state prodotte osservazioni al vincolo *de quo* ai sensi dell'art. 141 del testo unico 490/99;

Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nel verbale n. 68 del 18 marzo 2002 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania nel verbale n. 68 del 18 marzo 2002 e correttamente approfondite nelle planimetrie: sub. «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I», «L», «M», «N», «O», e «P», ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area archeologica di S. Venera al Pozzo, la Torre Casalotto, la «via dei Mulini», il Piano della Reitana e le zone contermini, ricadente nei comuni di Acicatena e Acireale, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania nella seduta del 18 marzo 2002;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa l'area archeologica di S. Venera al Pozzo, la Torre Casalotto, la «via dei Mulini», il Piano della Reitana e le zone contermini, ricadente nei comuni di Acicatena e Acireale, descritta nel verbale n. 68 del 18 marzo 2002 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitata nelle planimetrie: sub. «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I», «L», «M», «N», «O», e «P», ivi allegate, che insieme al verbale n. 68 del 18 marzo 2002 formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lettera «D» del testo unico approvato con decreto legistativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 68 del 18 marzo 2002 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e alle planimetrie, di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1 del testo unico 490/99 e 12 del regio decreto 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Acicatena e Acireale, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Acicatena e di Acireale dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Acicatena e di Acireale.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 ottobre 2003

Il dirigente del servizio: FAVARA

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA
Istituita ai sensi del D.L. n° 490/99
Decreto di nomina: D.A. n° 7573 del 13/12/2000

VERBALE n° 68 del 18/03/02

L'anno duemiladue, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 10,00, nella sede della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania in Via Luigi Sturzo n. 62, si è riunita, a seguito di avvisi di convocazione prot. N. 190/U.O. Staff del 07/03/02, la Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 140 del Decreto Legislativo n. 490/99 con Decreto Assessore ai Beni Culturali e Ambientali e alla Pubblica Istruzione n. 7573 del 13/12/2000, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. ACICATENA e ACIREALE: Proposta di vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 comma d) del D.L. 29 ottobre 1999, n° 490, di porzioni di territori comunali comprendenti l'area archeologica di S.Venera al Pozzo, la Torre Casalotto, la "via dei Mulini", il Piano della Reitana e le zone contermini;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

1.	Arch. Gesualdo Campo	Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali della provincia di Catania - PRESIDENTE
2.	Dott. Aldo Titola	COMPONENTE
3.	Dott. Francesco Lovetere	COMPONENTE
4.	Ing. Giovanni Calì	COMPONENTE
5.	Ing. Angelo Trupia	Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania - COMPONENTE
6.	Dott.ssa Susanna Simone	Delegata Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania - COMPONENTE
7.	Rag. Ascenzio Maesano	Sindaco del Comune di Acicatena - COMPONENTE
8.	Dott. Antonino Nicotra	Sindaco del Comune di Acireale - COMPONENTE
9.	Dott. Domenico Sapienza	Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica del Comune di Acicatena
10.	Geom. Salvatore Barbagallo	Assessore all'Urbanistica del Comune di Acireale
11.	Geom. Mauro Sorbello	Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Acicatena
12.	Dott. Antonio Fernando Chiavetta	Dirigente Tecnico Geologo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania - RELATORE
13.	Dott. Angelo D'Urso	Dirigente Tecnico Geologo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania - RELATORE
14.	Dott. Franco La Fico Guzzo	Dirigente Tecnico Geologo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania - RELATORE

Assente, seppur invitata, la Sig.ra Rita Tirri - COMPONENTE.

Funge da segretario, ai sensi dell'art. 4 del D. A. n. 7573 del 13/12/2000, il Dott. Franco La Fico Guzzo, nominato con nota prot. n. 191/U.O. Staff del 07/03/2002.

Funge da Presidente l'Arch. Gesualdo Campo, il quale, alle ore 10,00, constatato il numero legale dei componenti la Commissione, dichiara aperta la seduta porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti.

Il Presidente invita i dottori Chiavetta, D'Urso e La Fico, relatori della proposta di vincolo, ad esporre le ragioni che hanno indotto alla redazione della proposta di vincolo posta all'ordine del giorno.

Il Dott. La Fico, intervenendo, illustra le motivazioni che inducono alla necessità di apporre il vincolo paesaggistico nelle aree comprendenti l'area archeologica di S. Venera al Pozzo, la Torre Casalotto, la "via dei Mulini", il Piano della Reitana e le zone contermini, all'interno dei territori comunali di Acicatena e Acireale, soffermandosi sulla constatazione che il vincolo in dette aree rappresenterebbe il primo passo per la dichiarazione d'interesse pubblico così da inserirle successivamente all'interno di un progetto più vasto di pianificazione paesistica. La redazione della proposta di vincolo è nata da una richiesta effettuata dal comune di Acicatena il quale, consapevole delle valenze presenti nel proprio territorio, ha espresso la volontà di tutelare questo ambito preservandolo da trasformazioni non compatibili e dall'aggressione edilizia ed indirizzarlo invece verso una pianificazione armonica legando lo sviluppo socio-economico alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali e ambientali.

Il Dott. La Fico, aggiunge che già nella fase istruttoria del vincolo, e quindi nelle sedute precedenti e nelle visite di sopralluogo effettuate dalla Commissione, è emerso che tutti i componenti convengono che l'area di cui alla presente proposta sia meritevole di tutela.

Interviene il Dott. Chiavetta che espone la relazione descrittiva.

PREMESSA

"Sulla falda orientale dell'Etna, ad un miglio da Acireale. Andando verso ponente, ... a piè d'una distesa e prolungata balza di lava, e là dove il territorio con dolce pendio và a farsi pianura, sorge il Comune di Acicatena: la detta balza (la Timpa di Aci S. Antonio, n.d.r.) oggi è vestita da giardini, vigneti e di cento altre piante, tempestate qua e là da bruni massi pendenti........La pianura si stende giù magnifica e lussureggiante e poi lasciando il territorio del comune, segue ancora alcun tratto, finché va a confondersi con l'azzurro del mare Jonio, il quale non dista dall'abitato di Acicatena più di due miglia..........."

Con queste parole nel secolo scorso il canonico Salvatore Bella, dottore in teologia, Professore di Filosofia e Letteratura nel seminario vescovile di Acireale, descriveva gli aspetti morfologici e paesaggistici del territorio di Acicatena e quelli dei territori circostanti.

L'aggressione edilizia dell'ultimo trentennio ha quasi completamente obliterato questi aspetti. Solo alcune modeste porzioni oggi si sono salvate dalle "colate di cemento". Queste porzioni sia per le particolari connotazioni morfologiche, paesaggistiche che per le testimonianze storiche sono meritevoli di una forte azione di tutela che dovrà fungere da stimolo per una pianificazione territoriale più consona alla salvaguardia, alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale presente.

La presente proposta di vincolo intende tutelare una area che si estende, a cavallo, sul margine sud-orientale del territorio comunale di Acicatena, al confine con Acicastello, e sul margine occidentale del comune di Acireale. Tale area racchiude un anfiteatro naturale formato dalla "Timpa" di Aci S. Filippo e da un susseguirsi di pendii più o meno scoscesi che cingono il "Piano" della Reitana" . Altro elemento che ha fortemente caratterizzato quest'area è la presenza diffusa di scaturigini d'acqua qui concentrate per la particolare concomitanza della conformazione morfologica e della struttura geologica dei terreni.

In particolare, la proposta di perimetrazione è stata formulata con l'intento di creare:
1) una fascia di protezione attorno all'area archeologica di S. Venera al Pozzo, già tutelata "Ope legis" ai sensi dell'art. 146 lett. "m" del Decr.Legisl. 490/99;
2) una zona di tutela che costituisca il collegamento spaziale (corridoio) tra emergenze storiche paesaggistiche, che sono visibili tra di loro ma ricadenti in contesti differenti, al fine di evitare che all'interno di queste porzione si continui con le modificazioni edilizie che interferiscano negativamente sulla loro intervisibilità .

La perimetrazione include:
- L'area della "Torre Casalotto" e le zone contermini che grazie alla sua posizione morfologica, posta alla sommità di un dorso orografico, domina la spianata sottostante dove insistono le altre emergenze di seguito menzionate e dalla quale è possibile estendere lo sguardo dalle pendici orientali dell'Etna ad un esteso tratto della linea di costa;.
- L'area Archeologica di S. Venera al Pozzo;
- La Via dei Mulini;
- Il Piano della Reitana.

UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL'AREA

Geograficamente la proposta di vincolo si colloca sulle pendici meridionali Etnee, topograficamente l'area è rappresentata nelle tavolette edite dall'I.G.M. Foglio 270 IV NE denominata Acireale, e Foglio 270 IV SE denominata Catania.

Catastalmente detta area ricade nei seguenti fogli :
Fogli nn° 8-9-12 del territorio comunale di Acicatena;
Fogli nn° 69-70 del Territorio comunale di Acireale.

Relativamente alla cartografia aerofotogrammetrica, a scala 1:2.000 la proposta di vincolo si estende nelle mappe n° 4-5-6-7-8-9 del comune di Acicatena e nelle mappe n° 28-30 del comune di Acireale.

In particolare, della mappa n°4 di Acicatena il limite racchiude l'estremo angolo sud-orientale, della mappa n° 5 il perimetro racchiude la parte sud-orientale, della mappa n° 6 l'estrema parte nord-orientale e quella sud-orientale; della mappa n° 7 quasi l'intero foglio con esclusione delle pendici della zona di Vampoleri, delle mappe n° 8-9 l'estrema parte nord-orientale, della mappa n° 28 (Acireale) la parte sud-orientale e della mappa n° 30 la parte occidentale.

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI EMERGENZE

TORRE DI CASALOTTO

Il complesso della "Torre di Casalotto" costituisce uno dei siti più interessanti del territorio delle "Aci", per le stratificazioni storiche che lo caratterizzano. Infatti, nei vasti territori di "Aci antica", esistono testimonianze sulla presenza di arroccamenti e di piccoli borghi fortificati risalenti al periodo bizantino. Probabilmente, in età medievale le caratteristiche sopraelevate del sito, in posizione dominante rispetto alla valle della Reitana e agli altri luoghi eminenti del territorio, la vicinanza a numerose sorgenti d'acqua, favorirono, tra le contrade Nizzeti e Olivo S. Mauro, l'edificazione di un luogo fortificato su un preesistente abitato rupestre, di cui, oggi, deve essere ancora indagata la permanenza.

Il sito, infatti, faceva parte delle pertinenze dell'antica "*Jachium*", assegnate nell'XI secolo dai normanni all'abate Ansgerio, vescovo della Diocesi di Catania. Dal 1640, dopo alterne vicende storiche che videro il formarsi di diversi casali, questo territorio appartenne ai Principi Riggio di Campofiorito; nel corso dell'ottocento, infine dopo la separazione di diversi comuni, gran parte delle proprietà Riggio furono acquisite dal Marchese di Casalotto.

L'attuale sito, denominato "Torre di Casalotto" ,si presenta come area ricca di testimonianze archeologiche ed emergenza architettonica.

Tale struttura risulta costituita da una cinta muraria di forma allungata, che segue l'orografia del luogo, all'interno della quale si dispongono diversi corpi di fabbrica che si attestano attorno alla piccola torre a pianta triangolare, che ne costituisce il fulcro. Le strutture attuali dei vari corpi sono ascrivibili all'impianto di una masseria ottocentesca, legate ad attività produttive vinicole, per la presenza del palmento e di altri spazi di tipo produttivo. Si può ipotizzare, quindi, che nel corso del XIX secolo sono avvenute, in questo complesso, delle trasformazioni legate all'uso agricolo dei territori circostanti. Tuttavia, la presenza di strutture preesistenti, differenziate sia nell'orientamento planimetrico sia nella tessitura muraria, contribuiscono all'individuazione di un sito altamente stratificato dal punto di vista antropico.

Nel contesto immediatamente contermine alla costruzione è presente un'area vegetata abbastanza estesa, costituita da essenze tipiche del "Piano mediterraneo" con particolare riferimento al raggruppamento a "Macchia discontinua ad *Euphorbia dendroides* comprendente l'*Euphorbietum dendroides (Oleo-Ceratonion)* e gli stadi arbustivi tendenti alla costituzione dello stesso. Vi sono compenetrati frammenti di vegetazione dei *Thero-Brachypodietea* e dei *Brometalia Rubenti-Tectori*" [CARTA DELLA VEGETAZIONE DELL'ETNA - CNR 1978 - Aggiornamento del 2000 Parco dell'Etna]. Inoltre è presente nel pianoro e lungo le scarpate sottostanti alla "Torre" una rigogliosa macchia boschiva costituita prevalentemente da *Quercus Pubescens (Roverella)*. Questa macchia boschiva rappresenta una importante emergenza naturalistica in quanto pregevole esempio della originaria vegetazione dalle basse pendici etnee degradanti verso il mare.

AREA ARCHEOLOGICA DI S. VENERA AL POZZO

E' ubicata a pochi chilometri dal mare, nell'entroterra di Capo Mulini, Frazione di Acireale, e ricade nel territorio di Acicatena.

Comprende:

- un'area demaniale nella quale si trovano la piccola e antica Chiesa dedicata a Santa Venera, filiale della Chiesa madre di Aci S. Filippo;
- i resti di un complesso termale di età romana
- la sorgente delle acque che alimenta il centro termale di Acireale.

La Chiesa, che dà il nome alla contrada, è detta molto antica. L'esistenza di un impianto precedente di culto bizantino attende conferme da ulteriori indagini archeologiche, mentre è certa la notizia circa il periodo di fondazione dell'attuale fabbrica che risale al secolo XIV° ad opera della regina Eleonora.

Del complesso termale antico, notissimo per tutte le notizie esistenti nelle fonti scritte e documentarie a partire dal XVII secolo fino ad oggi, il nucleo più significativo continua ad essere costituito da due ambienti con copertura a botte.

LA VIA DEI MULINI

In prossimità dell'area archeologica di S. Venera al Pozzo si snoda, circondata da limoneti, la strada dei Mulini, che va da Piazza della Reitana fino a Capo Mulini. Lungo questo percorso insistono una decina di Mulini, in parte abbandonati o crollati, distrutti dall'incuria o peggio da rimaneggiamenti recenti.

Questi costituiscono una importante testimonianza storica delle attività dell'uomo svolta a partire dal XIV° secolo fino alla metà circa del XX secolo.

Infatti, questi mulini, collegati tra loro da una via d'acqua, la "saja Mastra" che dal primo mulino, denominato "Spezzacoddu" a Reitana, giunge all'ultimo situato a Capo Mulini, vennero utilizzati per la lavorazione della canapa, del lino, dei lupini oltre che per la concia delle pelli.

La forza motrice necessaria all'azione dei Mulini, veniva loro conferita dalle copiose acque sorgive che sgorgano in questa area e che furono opportunamente canalizzate. L'antico percorso della saia, lungo il quale erano collocati anche alcuni abbeveratoi e lavatoi, si conservava integralmente fino alla fine del XIX secolo, come risulta dalla cartografia catastale ottocentesca.

Lungo lo stesso itinerario si incontra il "Fondaco" cioè un fabbricato che veniva usato come deposito e costituiva anche luogo di sosta notturna e ristoro per viandanti e animali; l'edificio mantiene intatta la sua struttura anche se sono visibili i segni del tempo.

Nella stessa area, in Piazza della Pescheria, a partire dal 1422 si svolgeva la Fiera Franca in onore della Santa concittadina padrona S. Venera. La Fiera Franca era un mercato, a cui partecipavano una moltitudine di forestieri per vendere le loro merci , dalla sete ai lini alla canapa, alle derrate alimentari e al bestiame, che fu istituito per privilegio concesso d Alfonso il Magnanimo e confermato nel 1531 da Carlo V°.

DESCRIZIONE DELLA PERIMETRAZIONE

L'area da sottoporre a vincolo comprende:
a) parte del territorio di Acicatena.
b) parte del territorio di Acireale;

Del Territorio di Acicatena, partendo dal punto di confine, tra i territori comunali di Acireale e di Acicatena foglio di mappa catastale n°9, all'incrocio tra la Via Peschiera e la proiezione del confine tra le particelle 130 e 226 sul ciglio settentrionale di detta via, il limite del vincolo segue, in direzione sud, il confine tra le citate particelle fino all'incrocio con la strada vicinale "Mulini -Sauri" oggi via Sauri, di cui ne segue il ciglio settentrionale in direzione sud-ovest fino all'incrocio con la via Vampolieri. Supera l'incrocio e prosegue nella medesima direzione sul ciglio settentrionale della "Strada Vicinale Torre Casalotto" fino al limite tra le particelle 191 e 166. Da questo punto il limite prosegue attraversando detta via e , all'interno del foglio catastale n° 12, contorna il limite occidentale e meridionale della particella n° 5 (Villa "Sauri Tropea"), che viene esclusa dal vincolo, fino al ciglio occidentale della Via Vampolieri (già strada vicinale Monte Vampolieri), di cui ne segue l'andamento in direzione sud-est fino al confine tra le particelle 455 e 456. Si prosegue, quindi, in direzione ovest, lungo il confine tra le particelle 456 e 455, per poi sovrapporsi al confine tra le particelle 649 e 453, 649 e 452, 649 e 645, 649 e 643, 656 e 653, 652 e 653, 673 e 674, 673 e 643, 673 e 647, 620 e 647, 115 e 39, 372 e 39, 372 e 289, 373 e 289, 370 e 289, 370 e 366, 370 e 200, 368 e 200, 42 e 200, 42 e 40, 42 e 201, 42 e 202, 44 e 202, 44 e 214, 44 e 295, 44 e 213, 44 e 212, 44 e 209, 44 e 222, 44 e 128, 44 e 220, raggiungendo il ciglio occidentale della via Vampolieri.
Da questo punto il limite prosegue, in direzione sud-est, lungo detto ciglio fino al confine tra le particelle 51 e 199, di cui ne segue l'andamento per poi proseguire sul limite delle particelle 51 e 52, 51 e 199 fino ad incontrare il canale idrico posto ad una quota altimetrica di 30m s.l.m., Ne segue l'andamento fino al confine tra le particelle 62 e 97. Da qui si sovrappone a detto confine e lo segue in direzione nord-ovest sino al punto d'intersezione tra le particelle 62, 97,195 e 196. Da qui il limite della zona vincolata contorna le particelle 196, 58, 615, 153, 40, 285, 286, il limite settentrionale delle particelle 158, 157,quindi la particella 126 e segue il confine tra le particelle 126 e 298, 126 e 168, e poi il limite meridionale delle particelle 297 e 157, quindi il confine della particella 158 e 286 e poi ruota seguendo il limite tra le particelle 196 e 288, 87 e 195 fino ad incontrare il punto d'intersezione sopra menzionato formando una dagala che è esclusa dalla perimetrazione. Dal punto d'intersezione, sopra menzionato, si prosegue lungo il confine tra le particelle 97 e 195, 59 e 67, 59 e 362, 195 e 360, 57 e 358, 307 e 358, 307 e 356, 675 e 356, 676 e 356, 676 e 354, 365 e 354, 345 e 343, 345 e 342, 193 e 342 , si prosegue lungo il ciglio settentrionale di via Vampolieri Traversa il cui tratto non riportato sul foglio catastale ma bensì sul foglio di mappa aerofotogrammetrico n° 9 di Acicatena. Segue l'andamento di questa via fino all'incrocio con la via Olivo S. Mauro (già Regia Trazzera Catania- Acicatena - Aci S. Lucia). Da qui il limite si sovrappone al ciglio orientale della stessa via e ne segue l'andamento in direzione nord sino all'incrocio con la strada vicinale "Torre Casalotto" di cui ne segue il ciglio meridionale sino al confine tra le particelle 112 e 654. Da questo punto il limite ruota in direzione ortogonale al ciglio della sopramenzionata strada vicinale "Torre Casalotto" la attraversa e segue in direzione nord, sul foglio di mappa n° 9, il ciglio occidentale della strada comunale "Reitana Nuova Torre Casalotto" fino ad incrociare la via Olivo S. Mauro (già Regia Trazzera Catania-

Acicatena – Aci S. Lucia), ne segue per un breve tratto il ciglio orientale e la attraversa, in corrispondenza della proiezione del confine tra la particella 75 e 68, e si sovrappone a detto confine e prosegue sul confine tra le particelle 67 e 68, 67 e 65 67 e 222, 67 e 223, per poi ruotare in direzione nord-ovest seguendo il confine tra le particelle 211 e 223, 211 e 224, 212 e 63. Quindi si continua seguendo il confine tra le particelle 216 e 63, 216 e 201, 216 e 200, fino ad incontrare la " Regia Trazzera Catania- Acicatena – Aci S. Lucia" , oggi via Reitana. Attraversa detta via all'altezza della proiezione del confine tra le particelle 216 e 200 e prosegue sul ciglio orientale della stessa via in direzione est-nord-est fino all'incrocio tra la via Reitana con la strada interpoderale, all'interno del foglio di mappa n° 8. Prosegue sul ciglio settentrionale di detta stradina interpoderale, che delimita le particelle 40 e 90, 43 e 90, 43 e 92, 91 e 92, 91 e 46. Indi segue il confine tra le particelle 83 e 84, 94 e 84, 27e 84, 27 e 106, 27 e 85, 27 e 88, 27 e 89, 24 e 89, 24 e 25, 23 e 31, 23 e 63, 16 e 63, 16 e 80, 13 e 80, 20 e 80, fino al ciglio occidentale della strada comunale "Scalazza – Finocchio". Ne segue l'andamento fino alla proiezione del limite tra le particelle 103 e 67, del foglio catastale n° 69 di Acireale, sul ciglio di detta strada, oggi detta Via Brivio, attraversa la citata via e segue il limite tra le particelle 67 e 103 in direzione est fino alla strada interpoderale contraddistinta dal numero di particelle 105 e 83 fino al ciglio occidentale della strada comunale Aci Platani-Acireale coincidente con l'argine di destra idrografica del Torrente S. Lucia-Platani di cui ne segue l'andamento, fino al bivio tra la Strada comunale "Volano" e la Regia Trazzera Acitrezza-Aci Platani-Acireale , all'interno del foglio di mappa n° 70 del Comune di Acireale. Il limite procede in direzione sud lungo il ciglio occidentale di detta Regia Trazzera fino al punto distante 60 m a sud dal confine tra le particelle 116 e 41. Da qui il limite prosegue ortogonalmente alla Regia Trazzera, in direzione sud est, fino al ciglio occidentale del nuovo tracciato della Ferrovia Messina Porto – Siracusa Porto seguendone l'andamento, in direzione sud, fino alla via Peschiera al margine dei confini dei territori comunali di Acireale e Acicatena (Punto di partenza).

Tutti i componenti prendono visione della ricca documentazione fotografica e delle planimetrie allegate alla proposta di vincolo.

Esaurita l'esposizione della relazione il Soprintendente invita i componenti ad esprimere delle considerazioni circa la proposta di vincolo.

Il Geom. Sorbello e l'Ing. Calì chiedono se la perimetrazione del vincolo interferisce con la progettata "Via di fuga S.P. 41 bis".

Il Dott. D'Urso, che ha partecipato, per delega del Soprintendente, alle conferenze dei servizi relativi all'approvazione di suddetta strada chiarisce che la perimetrazione in oggetto non interferisce con la progettata strada in quanto la stessa lambisce l'area a monte della Reitana.

L'Ing. Calì intervenendo dichiara che sarebbe opportuno raccordare tutti gli enti preposti alla tutela e alla valorizzazione del territorio per redigere un progetto integrato di fruizione delle aree in oggetto affinché questi beni preziosi possano essere inclusi all'interno di percorsi di tipo naturalistico-culturale e paesaggistico.
Il vincolo, con le sue emergenze, messo in rete può diventare un'occasione di sviluppo del territorio con offerte mirate.

Il Presidente comunica che la corretta valorizzazione delle presenti aree avverrà tramite le norme di attuazione del piano territoriale paesistico e tramite l'elaborazione di progetti di riqualificazione ambientale di aree degradate, mentre in particolare per l'area archeologica di S.Venera al Pozzo, la Soprintendenza ha redatto un progetto di fruizione che è stato già finanziato dalla Comunità Europea con i fondi POR e a tal proposito invita la Dott.ssa Maria Grazia Branciforti, Direttore del Servizio II per i Beni Archeologici ad illustrare lo stato dei lavori e le prospettive future

Intervenendo la Dott.ssa Branciforti descrive dettagliatamente i lavori che sono stati realizzati con i fondi POP e quelli che verranno realizzati con i fondi POR nell'area di S.Venera al Pozzo. Con i vecchi fondi POP è stato realizzato un antiquarium, sono stati effettuati degli scavi che hanno portato alla luce l'abitato dell'antica *Jachium*, sono stati realizzati percorsi interni in basolato, sono state messe a dimora essenze arboree ed arbustive tipiche della macchia mediterranea, sono stati attivati tutta una serie di servizi per rendere fruibile l'area, è stato restaurato parte del canale idrico ed è stata ritrovata un'antica fornace per la produzione dei laterizi.

Per quanto riguarda l'intervento legato ai fondi POR è prevista l'espropriazione di quasi tutta l'area, il restauro di un fabbricato per realizzare un museo naturalistico, il completamento degli scavi e dei percorsi interni così da valorizzare ulteriormente il contesto archeologico e naturalistico ricco fra l'altro di essenze vegetali naturali e specie animali selvatiche.

Inoltre la Dott.ssa Branciforti aggiunge che la fruizione del bene è legata alla presenza di custodi, di cui al momento l'organico della Soprintendenza è sprovvista.

Intervenendo sia il Sindaco Nicotra, che il Sindaco Maesano e l'Ing. Calì dichiarano che si attiveranno per consentire l'apertura dell'area archeologica garantendo la presenza di custodi comunali e/o provinciali.

Il Soprintendente fa presente che esiste un protocollo d'intesa tra l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e la Provincia Regionale di Catania per l'assegnazione di personale dell'ente locale alle aree archeologiche e i musei regionali. Fra l'altro nel Deceto Legislativo 490/99 è espressamente auspicata la collaborazione fra Regione ed Enti Locali per la valorizzazione dei beni tutelati.

L'Ing. Calì chiede ai rappresentanti degli enti di lanciare la proposta per realizzare un Parco Integrato con la finalità di riunire le emergenze presenti nel territorio di definire le relative competenze.

Il Sindaco Nicotra aggiunge che tale realizzazione consentirebbe di valorizzare le bellezze presenti nel territorio.

Il Soprintendente ricorda che la Legge Regionale 20/2000 istituisce i parchi archeologi e paesaggistici e pertanto già esiste una norma di legge che prevede la costituzione dei parchi integrati".

Esaurita la discussione relativa al primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente invita gli intervenuti non componenti la commissione ad allontanarsi e dopo che questi si sono allontanati invita i componenti effettivi ad esprimere il proprio voto circa l'apposizione del vincolo paesaggistico su parti dei territori comunali di Acireale e Acicatena.

Tutti i componenti presenti, all'unanimità, accolgono la proposta di vincolo di parte dei territori comunali di Acireale e Acicatena comprendenti l'area archeologica di S.Venera al Pozzo, la Torre Casalotto, la "via dei Mulini", il Piano della Reitana e le zone contermini.

Null'altro avendo da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.

IL SEGRETARIO
(Dott. Franco La Fico Guzzo)

IL PRESIDENTE
(Arch. Gesualdo Campo)

Firmato Dott. Aldo Titola

Firmato Dott. Francesco Lovetere

Firmato Ing. Giovanni Calì

Firmato Ing. Angelo Trupia

Firmato Dott.ssa Susanna Simone

Firmato Rag. Ascenzio Maesano

Firmato Dott. Antonino Nicotra

Firmato Dott. Domenico Sapienza

Firmato Geom. Salvatore Barbagallo

Firmato Geom. Mauro Sorbello

Firmato Dott.ssa Maria Grazia Branciforti

Firmato Dott. Antonio Fernando Chiavetta

Firmato Dott. Angelo D'Urso

Sub. "I"

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione
Dipartimento dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Educazione Permanente
Area - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
Catania
Servizio per i Beni Architettonici, Paesistici, Naturali, Naturalistici e Urbanistici

COMUNI DI ACICATENA E DI ACIREALE

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO, AI SENSI DELL'ART. 139 DEL D.L. 490/99, DI PORZIONI DI TERRITORIO CONTERMINI ALL'AREA ARCHEOLOGICA DI SANTA VENERA AL POZZO, ALLA TORRE CASALOTTO, AL PIANO DELLA REITANA E ALLA VIA DEI MULINI
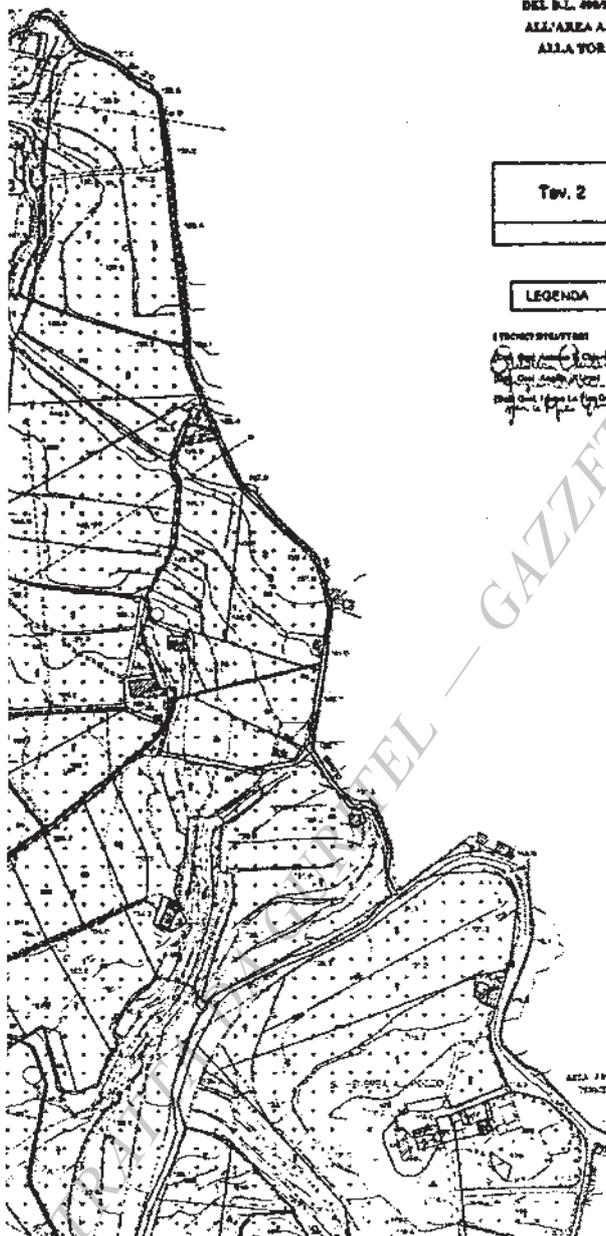
Tav. 7	Comune di Acicatena Foglio di mappa aerofotogrammetrico n° 9
Scala 1:2.000	

LEGENDA • • • • • • Perimetrazione vincolo

I TECNICI ISTRUTTORI — IL DIRETTORE DEL SERVIZIO — IL SOPRINTENDENTE

Sub. "L"

Tav. IV
Comune di Acireale
Foglio di mappa catastale
Scala 1:2.000
LEGENDA

Sub. "M"

COMUNI DI ACICATENA E DI ACIREALE
Tav. V
Comune di Acireale
Foglio di mappa catastale
Scala 1:2.000
LEGENDA
Perimetrazione vincolo

Sub. "P"

(2003.47.2880)016

04A00309

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 23 dicembre 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo statuto di quest'Università, emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 37 dello statuto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Viste le delibere del consiglio accademico del 28 novembre 2002 e del 7 ottobre 2003 punto *A)* e *B)* e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con le quali sono state approvate rispettivamente la modifica ed integrazione dell'art. 11, commi 2, 8 lettera *b)*, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 nonché dell'art. 23, comma 2 e l'integrazione dell'art. 11, comma 12 e 13, come richiesto dal consiglio accademico del 28 novembre 2002 oltre alla modifica del titolo II e degli articoli 4, 8 e 24 del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista la nota direttoriale prot. n. 15571 del 16 ottobre 2003 inviata al M.I.U.R.;

Vista la nota ministeriale prot. n. 3803 del 5 novembre 2003, con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle suddette proposte di modifica ed integrazione dello statuto;

Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate;

Decreta

di emanare le seguenti modifiche ed integrazioni dell'art. 11, commi 2, 8, lettera *b)*, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 nonché dell'art. 23, comma 2 come deliberato dal consiglio accademico nella seduta del 28 novembre 2002, dell'art. 11, commi 12 e 13 come deliberato dal consiglio accademico nella seduta del 7 ottobre 2003 al punto 4 *A)* e del titolo II e degli articoli 4, 8 e 24 come deliberato dal consiglio accademico nella seduta del 7 ottobre 2003 al punto 4 *B)*, del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia:

«Art. 11.

Facoltà di lingua e cultura italiana

Testo in vigore:

comma 2:

2. Sono organi della facoltà: il preside, il consiglio di facoltà, i consigli dei corsi.

Proposta di modifica:

comma 2:

2. Sono organi della facoltà: il preside, il consiglio di facoltà, i consigli dei corsi *e i consigli di classe di laurea, ove istituiti.*

Testo in vigore:

comma 8, lettera *b)*:

8. Il consiglio di facoltà:

a) ....;

b) provvede, relativamente ai professori di prima e seconda fascia, sentiti il consiglio di corso e di dipartimento:

1) alla dichiarazione di vacanza dei posti;

2) alla destinazione a concorso di posti;

3) alla chiamata;

4) alla richiesta di nuovi posti di ruolo;

5) alle altre questioni riguardanti le persone.

Proposta di modifica:

comma 8, lettera *b)*:

8. Il consiglio di facoltà:

a) ....;

b) provvede, relativamente ai professori di prima e seconda fascia, sentiti il consiglio di corso, *i consigli di classe di laurea, ove istituiti* e di dipartimento:

1) alla dichiarazione di vacanza dei posti;

2) alla destinazione a concorso di posti;

3) alla chiamata;

4) alla richiesta di nuovi posti di ruolo;

5) alle altre questioni riguardanti le persone.

Testo in vigore:

comma 10:

10. Il consiglio di facoltà può delegare ai consigli dei corsi alcune delle funzioni di propria competenza.

Proposta di modifica:

comma 10:

10. Il consiglio di facoltà può delegare ai consigli dei corsi *e ai consigli di classe di laurea, ove istituiti,* alcune delle funzioni di propria competenza.

Testo in vigore:

comma 12:

12. I consigli dei corsi sono istituiti limitatamente ai corsi indicati nel primo comma del successivo art. 12, ai punti 1), lettera *a)*, 3) e 6), lettere *a)*, *b)*, *c)*. Essi durano in carica un triennio.

Proposta di modifica:

comma 12:

12. I consigli dei corsi sono istituiti limitatamente ai corsi indicati nel primo comma del successivo art. 12, ai punti 1), lettera *a)*, 3) e 6), lettere *a)*, *b)*, *c)*. Essi durano in carica un triennio. *Le facoltà possono prevedere l'istituzione dei consigli di classe per ogni classe attivata in facoltà limitatamente ai corsi di diploma e di laurea indicati dal successivo art. 12. Essi durano in carica un triennio.*

Testo in vigore:

comma 13:

13. Essi sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascun corso:

a) professori di prima e seconda fascia;

b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento;

c) professori a contratto;

d) ricercatori;

e) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

Proposta di modifica:

comma 13:

13.1. I consigli dei corsi sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascun corso:

a) professori di prima e seconda fascia;

b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento;

c) professori a contratto;

d) ricercatori;

e) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

13.2. I consigli di classe di laurea, ove istituiti, sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascuna classe di laurea:

a) professori di prima e seconda fascia che hanno esercitato l'opzione;

b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento che svolgono attività prevalente presso i corsi di laurea;

c) ricercatori che svolgono attività prevalente presso i corsi di laurea;

d) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

Testo in vigore:

comma 14:

14. Ciascun consiglio di corso è presieduto da un professore di prima fascia o, in mancanza, da un professore di seconda fascia, eletto in seno al consiglio stesso.

Proposta di modifica:

comma 14:

14. Ciascun consiglio di corso *e ciascun consiglio di classe di laurea, ove istituito,* è presieduto da un professore di prima fascia o, in mancanza, da un professore di seconda fascia, eletto in seno al consiglio stesso. *Il presidente dura in carica un triennio.*

Testo in vigore:

comma 15:

15. I consigli dei corsi svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni ad essi delegate dal consiglio di facoltà; tali funzioni possono riguardare anche l'organizzazione di corsi diversi da quelli indicati nel precedente comma 12.

Proposta di modifica:

comma 15:

15. I consigli dei corsi *ed i consigli di classe di laurea, ove istituiti,* svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni ad essi delegate dal consiglio di facoltà; tali funzioni possono riguardare anche l'organizzazione di corsi diversi da quelli indicati nel precedente comma 12.

Testo in vigore:

comma 16:

16. I consigli dei corsi formulano, inoltre, pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, di cui al successivo art. 23, ed in ordine ad ogni aspetto dell'attività svolta nell'ambito del corso.

Proposta di modifica:

comma 16:

16. I consigli dei corsi *ed i consigli di classe di laurea, ove istituiti*, formulano, inoltre, pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, di cui al successivo art. 23, ed in ordine ad ogni aspetto dell'attività svolta nell'ambito del corso.

Testo in vigore:

comma 17:

17. Le modalità di funzionamento dei consigli dei corsi sono stabilite dal regolamento dei corsi, approvato dai rispettivi consigli.

Proposta di modifica:

comma 17:

17. Le modalità di funzionamento dei consigli dei corsi *e dei consigli di classe di laurea, ove istituiti,* sono stabilite dal regolamento dei corsi, approvato dai rispettivi consigli.».

«Art. 23.

Regolamento didattico di Ateneo

Testo in vigore:

comma 2:

2. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal consiglio accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli dei corsi e il senato degli studenti.

Proposta di modifica:

comma 2:

2. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal consiglio accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli dei corsi, i consigli di classe di laurea, ove istituiti e il senato degli studenti.».

«Art. 11.

Facoltà di lingua e cultura italiana

Testo in vigore:

comma 12:

12. I consigli dei corsi sono istituiti limitatamente ai corsi indicati nel primo comma del successivo art. 12, ai punti 1), lettera *a)*, 3) e 6), lettere *a)*, *b)*, *c)*. Essi durano in carica un triennio.

Proposta di modifica:

comma 12:

12. I consigli dei corsi sono istituiti limitatamente ai corsi indicati nel primo comma del successivo art. 12, ai punti 1), lettera *a)*, 3) e 6), lettere *a), b), c), d), e), g), h), i), l), m). Essi durano in carica un triennio. Le facoltà possono prevedere l'istituzione dei consigli di classe per ogni classe attivata in facoltà limitatamente ai corsi di diploma e di laurea indicati dal successivo art. 12.* Essi durano in carica un triennio.

Testo in vigore:

comma 13:

13. Essi sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascun corso:

a) professori di prima e seconda fascia;

b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento;

c) professori a contratto;

d) ricercatori;

e) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

Proposta di modifica:

comma 13:

13.1. I consigli dei corsi sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascun corso:

a) professori di prima e seconda fascia;

b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento;

c) professori a contratto;

d) ricercatori;

e) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22;

f) tre studenti (con esclusione del consiglio di corso per i corsi di lingua e cultura italiana) eletti dalla stessa categoria secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

13.2. I consigli di classe di laurea, ove istituiti, sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascuna classe di laurea:

a) professori di prima e seconda fascia che hanno esercitato l'opzione;

b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento che svolgono attività prevalente presso i corsi di laurea;

c) ricercatori che svolgono attività prevalente presso i corsi di laurea;

d) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22;

e) tre studenti eletti dalla stessa categoria secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.».

Testo vigente:

«TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 4.

Individuazione degli organi centrali di governo

Sono organi centrali di governo dell'Università:

a) il rettore;

b) il consiglio accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il senato degli studenti.

Proposta di modifica:

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 4.

Individuazione degli organi dell'Università

Sono organi centrali di governo dell'Università:

a) il rettore;

b) il consiglio accademico;

c) il consiglio di amministrazione.

Sono organi di vigilanza e valutazione dell'Università:

a) il collegio dei revisori dei conti - organo di vigilanza e controllo sulla gestione amministrativa;

b) il nucleo di valutazione - organo di valutazione della gestione e delle attività istituzionali.

Sono organi consultivi dell'Università:

a) il senato degli studenti - organo con compiti di carattere consultivo e propositivo.».

Testo vigente:

«Art. 8.

Senato degli studenti

1. Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Università, relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso la stessa Università.

2. Spetta, in particolare, al senato degli studenti esprimere parere in merito al regolamento degli studenti, di cui al successivo art. 24, nonché su questioni comunque attinenti l'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e di diritto allo studio, e su questioni concernenti l'organizzazione dei servizi didattici e di ogni altro servizio fornito dall'Università.

3. Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso l'Università per le attività formative di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. Il senato degli studenti si compone di cinque membri eletti, in misura proporzionale al numero degli iscritti ai corsi di diploma di cui al punto 6, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 12 del presente statuto, tra gli studenti dei medesimi corsi.

5. Due membri del senato degli studenti partecipano con voto deliberativo alle decisioni del consiglio di amministrazione concernenti la nomina dei rappresentanti in seno agli organismi per il diritto allo studio, di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

6. I criteri di ripartizione dei membri rispetto ai corsi di diploma attivati presso l'Università, nonché le modalità di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti, di cui al successivo art. 24.

7. Il senato degli studenti dura in carica un biennio.

Proposta di modifica:

I commi dall'1 al 7 sono sostituiti come segue:

Art. 8.

Senato degli studenti

1. Il senato degli studenti è l'organo collegiale di rappresentanza degli studenti dell'Università per stranieri di Perugia che esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Università, relativamente alla tutela degli interessi degli studenti iscritti presso di essa.

2. La struttura, i compiti, le procedure di costituzione, le modalità di funzionamento del senato degli studenti sono disciplinate dal relativo regolamento di cui al successivo art. 24.».

Testo in vigore:

«Art. 24.

Regolamento degli studenti

1. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di convocazione e di funzionamento relativi al senato degli studenti, di cui al precedente art. 8, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi dell'Università nei quali, per legge o per statuto, sia prevista la loro presenza.

2. Il regolamento degli studenti è deliberato dal consiglio accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, ed emanato dal rettore con proprio decreto, secondo le procedure fissate dall'art. 6, commi 6, 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Proposta di modifica:

il titolo dell'art. 24 assume la denominazione di regolamento del senato degli studenti e i commi 1 e 2 sono sostituiti come segue con l'aggiunta del comma 3:

Art. 24.

Regolamento del senato degli studenti

1. Il regolamento del senato degli studenti determina l'organizzazione della propria struttura definendone finalità e compiti.

2. Il regolamento del senato degli studenti è deliberato dal consiglio accademico sentito il consiglio di amministrazione ed è emanato dal rettore con proprio decreto.

3. Il regolamento del senato degli studenti è modificabile con delibera del consiglio accademico sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.».

Perugia, 23 dicembre 2003

Il rettore: BIANCHI DE VECCHI

04A00363

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga dell'incarico di commissario straordinario del Registro italiano dighe al dott. Calogero Mauceri

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 74, è stato prorogato l'incarico di commissario straordinario del Registro italiano dighe al dott. Calogero Mauceri, fino all'insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

04A00409

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato di rettifica relativo alla circolare 9 ottobre 2003, n. 7, riguardante l'aggiornamento dei valori del PIL nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/PIL, relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998 (estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti).

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* -serie generale - n. 241 del 16 ottobre 2003, alla pag. 59, seconda colonna, i valori relativi ai dati del PIL nazionale, per il periodo 2003-2008, da utilizzare nella formulazione dei piani finanziari, devono intendersi espressi in milioni di euro.

04A00525

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Chimico Garant»

Estratto decreto n. 709 del 2 luglio 2002

Medicinale: CAPTOPRIL CHIMICO GARANT.

Titolare A.I.C.: Laboratorio chimico Garant S.r.l., via M. Gioia, 47 - 20124 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

confezione: 50 compresse in blister PVC/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035510015/MG (in base 10), 11VPRZ (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory 5,29 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 8,73 euro (IVA inclusa);

confezione: 24 compresse in blister PVC/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035510027/MG (in base 10), 11VPSC (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory 5,15 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 8,50 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 25 mg o 5 mg di captopril;

eccipienti: cellulosamicrocristallina, lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato, acido stearico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Alpharpharm Pty Delta Ltd, Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di ipertensione e insufficienza cardiaca congestizia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00396

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paroxetina Ratiopharm»

Estratto decreto n. 808 del 18 luglio 2003

Medicinale: PAROXETINA RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 Ulm (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

confezione: 12 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818020/M (in base 10), 1252K4 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory 5,45 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 9,00 euro (IVA inclusa);

confezione: 28 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818069/MG (in base 10), 1252LP (in base 32);

classe: «A»;

prezzo ex factory 12,72 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 21,00 euro (IVA inclusa).

Tali prezzi sono comprensivi della riduzione del 7% di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

10 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818018/MG (in base 10), 1252K2 (in base 32);

14 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n 035818032/MG (in base 10), 1252KJ (in base 32);

20 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818044/MG (in base 10), 1252KJ (in base 32);

21 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818057/MG (in base 10), 1252L9 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818071/MG (in base 10), 1252LR (in base 32);

50 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818083/MG (in base 10), 1252M3 (in base 32);

56 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818095/MG (in base 10), 1252MH (in base 32);

58 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818107/MG (in base 10), 1252MV (in base 32);

60 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818119/MG (in base 10), 1252N7 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818121/MG (in base 10), 1252N9 (in base 32);

100 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818133/MG (in base 10), 1252NP (in base 32);

200 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818145/MG (in base 10), 1252P1 (in base 32);

250 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818158/MG (in base 10), 1252PG (in base 32);

500 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035818160/MG (in base 10), 1252PJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: paroxetina cloridrato 22,22 mg pari a paroxetina 20,00 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: calcio fosfato di basico anidro, silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio amido glicolato (tipo A);

rivestimento: talco, titanio diossido (E171), copolimero dimetil aminoetil metacrilato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Alpharpharm Pty Ltd Cnr Antimony & Garnet Sts Carole Park Queensland Australia.

Rilascio dei lotti: Merckle GmbH Ludwig Merckle Strasse 3, 89134 Blaubeuren Germania.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento degli episodi depressivi maggiori (ICD-10: episodi depressivi da moderati a gravi);

trattamento del disturbo ossessivo compulsivo (OCD);

disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia;

fobia sociale.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00397

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato di rettifica all'invito a presentare candidature in vista della costituzione di un elenco di esperti per la realizzazione di attività di valutazione, indagine e analisi nel contesto del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» - Programma Leonardo da Vinci (2000-2006).

Il formulario di candidatura (all. *B*) dell'invito a presentare candidature in vista della costituzione di un elenco di esperti per la realizzazione di attività di valutazione, indagine e analisi nel contesto del programma Leonardo da Vinci 2000-2006, pubblicato alla pag. 85 e seguenti della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 23 dicembre 2003, è sostituito dal presente allegato:

LOGO MLPS/MIUR

ALLEGATO B

N° di Protocollo

ATTO DI CANDIDATURA

ESPERTI INDIPENDENTI NEL QUADRO DEL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME:

NOME(I):

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA): __ / __ / 1 9 __ SESSO: F: M:

CODICE CITTADINANZA *

INDIRIZZO:

NUMERO, VIA:

CODICE PAESE * CODICE POSTALE :

CITTA':

NUMERO DI TELEFONO :

NUMERO DI TELEFONO CELLULARE :

NUMERO DI FAX :

E-MAIL:

TITOLO DI STUDIO:

LAUREA:

CONSEGUITA IN DATA __ / __ / __

PRESSO

Posizione professionale attuale

INOCCUPATO

AUTONOMO

DIPENDENTE IN QUESTO CASO, COMPILARE I CAMPI SEGUENTI :

TIPO DI IMPIEGO:

DATORE DI LAVORO

* CODICI PAESE/NAZIONALITA' [illegible]

NOME DEL DIPARTIMENTO/ISTITUTO

INDIRIZZO (DEL DIPARTIMENTO/ISTITUTO):

NUMERO, VIA:

CODICE PAESE* : CODICE POSTALE:

CITTÀ*:

1. PROFILO GENERALE

1. COMPETENZE LINGUISTICHE

Indicare il livello su scala da 1 (eccellente) a 4 (elementare).

	SCRITTA	LETTA	PARLATA
LINGUA PRINCIPALE			
LINGUA 2:			
LINGUA 3:			
LINGUA 4:			
LINGUA 5:			

* Il livello scelto ECCELLENTE corrisponde alla capacità di redigere rapporti di valutazione nella lingua indicata

2. CONOSCENZE INFORMATICHE

Indicare il livello su scala da 1 (eccellente) a 4 (base)

	LIVELLO
WINDOWS	
WORD (O ALTRI APPLICATIVI PER IL TRATTAMENTO DEI TESTI)	
EXCEL	
INTERNET	
ALTRO – PRECISARE:	
ALTRO – PRECISARE:	

3. ANALISI FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

Indicare le capacità di gestione di analisi finanziarie e amministrative.

☐ **SI**

Se SI, indicare nel riquadro le esperienze rilevanti maturate in esercizi analoghi

☐ **NO**

2. COMPETENZE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

1. CONOSCENZA DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA

Indicare la conoscenza dei sistemi di formazione professionale in Europa, precisando a quale/i Paese/i sono riferite.*

	MOLTO COMPETENTE	COMPETENTE	NON COMPETENTE
EUR 15 - PRECISARE			
AELE/EEE – PRECISARE			
PAESI ASSOCIATI- PRECISARE			

2. AREA/E DELLA/E COMPETENZA/E SPECIFICHE

Indicare, nella lista sottostante, le aree nelle quali avete sviluppato una competenza specifica precisando il grado di specializzazione su una scala da 1 (eccellente) a 4 (generale). Alle 3 aree per le quali ritenete aver acquisito l'esperienza più rilevante, indicare nei riquadri di destra come tale competenza è stata acquisita.

Livello di esperienza (1-4)

- [ ] Accreditamento delle abilità acquisite sul luogo di lavoro
- [ ] Certificazione
- [ ] Trasparenza dei diplomi delle qualifiche e competenze
- [ ] Formazione formatori
- [ ] Mobilità nella formazione professionale
- [ ] Innovazione nei metodi didattici
- [ ] Realizzazione di corsi di formazione
- [ ] Realizzazione di materiali e sussidi didattici
- [ ] Orientamento e consulenza
- [ ] Nuovi profili occupazionali
- [ ] Qualità nella formazione professionale
- [ ] Occupabilità
- [ ] Cooperazione tra gli organismi di formazione professionale, le imprese e i partner sociali
- [ ] Inclusione sociale
- [ ] Pari opportunità
- [ ] Dialogo Sociale
- [ ] Adattabilità e imprenditorialità
- [ ] Applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) alla formazione professionale
- [ ] E-learning
- [ ] Dialogo interculturale, lotta contro la discriminazione
- [ ] Insegnamento e apprendimento delle lingue in un contesto professionale
- [ ] Altro – specificare :
- [ ] Altro – specificare .

Area della competenza

Area della competenza

Area della competenza

* **CODICI PAESE/NAZIONALITA'** AT Austria – BE Belgio – DE: Germania – DK Danimarca – ES Spagna – FR Francia – FI Finlandia – GR Grecia – UK Regno Unito – IT Italia – IE Irlanda – LU Lussemburgo – NL Paesi Bassi – SE Svezia – PT Portogallo – IS Islanda – LI Liechtenstein – NO Norvegia – BG Bulgaria – CZ Repubblica Ceca – EE Estonia – CY Cipro – LV Lettonia – LT Lituania – HU Ungheria – MT Malta – PL Polonia – RO Romania – SI Slovenia – SK Slovacchia

3. CONOSCENZA DELLE MISURE DEL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

Ved. Decisione del Consiglio (1999/382/CE) art. 3 e Allegato I sezione II (GU 146/33 del 11 06 1999)

Su una scala da 1 (eccellente) a 4 (generale), indicare il livello di competenza per le misure del Programma Leonardo da vinci di seguito indicate

	LIVELLO DI COMPETENZA
MOBILITA' (MB)	
PROGETTI PILOTA (PP)	
COMPETENZE LINGUISTICHE (LA)	
RETI TRANSNAZIONALI (NT)	
MATERIALI DI RIFERIMENTO (RF)	

4. ESPERIENZE PRECEDENTI NEL QUADRO DEL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

a) Indicare le esperienze precedenti nel quadro di progetti del Programma Leonardo da Vinci, precisando il ruolo, il titolo della proposta ed il numero di riferimento.

PROMOTORE	COORDINATORE	PARTNER	CONSULENTE	ANNO	TITOLO DELLA CANDIDATURA	NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA

b) Se avete già svolto attività di valutazione di progetti Leonardo da Vinci, indicare, precisando l'anno, la fase del Programma Leonardo da Vinci (LdV1 o LdV2) e il livello nel quale la valutazione si è svolta. Se avete svolto attività di valutazione di candidature LdV 2 indicare, inoltre, la Procedura (A, B or C) delle candidature valutate.

ANNO	LDV 1	LDV2	LIVELLO NAZIONALE	LIVELLO COMUNITARIO	PROCEDURA (A, B, C)

* Aggiungere, se necessario, fogli aggiuntivi

3. ALTRE ESPERIENZE

1. ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI E NELLA VALUTAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Barrare i casi in funzione delle vostre esperienze e, quindi, indicare nel riquadro sottostante, come tali esperienze sono state acquisite.

☐ GESTIONE DI PROGETTI

☐ VALUTAZIONE DI PROGETTI DI FORMZIONE PROFESSIONALE

2. ALTRE ESPERIENZE

Indicare eventuali esperienze nelle aree sottostanti.

☐ Agricoltura e sviluppo rurale	☐ Gestione/ Commercio/Banca/Assicurazione	☐ Settore sociale
☐ Sviluppo e valutazione delle politiche pubbliche	☐ Ingegneria	☐ Sanità
☐ Cultura	☐ PMI	☐ Statistiche
☐ e-commerce, e-economy	☐ Sviluppo regionale, locale, urbano/gestione del territorio	☐ TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione)
☐ Insegnamento/Istruzione	☐ Settore industriale	☐ Turismo
☐ Ambiente	☐ Settore pubblico	☐ Altro-Specificare ____________

3. ALTRE COMPETENZE

Indicare, se rilevanti, altre competenze pertinenti la vostra candidatura.

4. DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: Firma:

04A00460

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2003, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2002	Dicembre	119,1	2,7	5,0
	Media	*117,9*		
2003	Gennaio	119,6	2,7	5,0
	Febbraio	119,8	2,5	4,8
	Marzo	120,2	2,6	5,1
	Aprile	120,4	2,5	4,9
	Maggio	120,5	2,4	4,7
	Giugno	120,6	2,3	4,6
	Luglio	120,9	2,5	4,9
	Agosto	121,1	2,5	5,0
	Settembre	121,4	2,5	5,2
	Ottobre	121,5	2,4	5,0
	Novembre	121,8	2,4	5,1
	Dicembre	121,8	2,3	5,0
	Media	*120,8*		

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 473,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 495,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 515,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 373,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 536,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 392,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 567,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 421,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 581,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 434,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 590,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 443,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 599,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 451,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 612,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 463,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 629,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 478,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 643,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 491,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 660,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 507,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 675,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 521,1.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 411,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 431,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 448,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 312,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 466,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 493,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 353,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 506,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 365,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 514,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 521,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 379,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 532,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge 392/08, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 389,8.

Fato uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 547,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 403,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 559,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 414,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 574,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 428,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 587,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 440,4.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 368,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 385,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 400,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 268,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 417,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 283,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 441,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 305,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 452,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 316,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 459,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 322,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 466,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 476,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 337,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 489,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 349,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 500,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 360,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 513,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 525,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 383,0.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 307,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 321,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 334,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 207,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 348,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 220,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 368,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 377,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 247,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 383,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 252,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 389,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 257,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 397,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 265,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 408,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 275,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 417,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 284,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 429,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 294,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 438,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 303,3.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984: non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 253,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 265,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 276,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 287,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 164,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 304,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 179,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 312,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 186,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 316,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 191,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 321,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 328,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 201,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 337,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 210,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 345,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 217,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 354,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 225,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 362,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 233,1.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1984 e risultato pari a 142,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 215,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 225,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 234,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 244,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 124,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 258,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 264,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 268,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 272,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 278,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 156,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 286,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 163,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 292,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 169,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 300,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 176,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 307,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,6.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 185,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 193,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 201,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 209,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 92,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 221,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 104,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 227,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 109,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 231,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 234,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 239,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 246,1

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 126,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 251,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 131,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 258,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 264,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 142,9.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a piu 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 164,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 171,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 178,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 186,1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 71,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 196,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 80,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 201,9.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 205,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 88,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 208,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 91,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 212,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 95,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 218,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 100,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 223,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 105,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 229,2.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 110,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 234,4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,5.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 150,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 158,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 164,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 171,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 180,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 185,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 188,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 191,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 195,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 200,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 205,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 210,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 215,5.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 138,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 145,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 151,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 157,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 166,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 170,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 173,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 176,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 179,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 184,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 189,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 194,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 198,4.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 133,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 139,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 145,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 150,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 159,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 163,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 166,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 168,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 177,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 181,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 186,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 190,2.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 126,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 132,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 138,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 143,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 152,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 155,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 158,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 160,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 164,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 168,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 177,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 181,0.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 113,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 120,2 .

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 125,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 130,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 136,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 144,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 147,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 150,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 152,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 155,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 159,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 163,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 167,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 171,6.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 106,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 112,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 118,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 122,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 127,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 135,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 138,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 140,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 143,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 146,0.

Patto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 150,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 153,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 157,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 161,1.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 106,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 111,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 115,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 120,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 127,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 130,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 132,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 134,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 137,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 141,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 144,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 148,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 151,5.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 104,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 108,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 113,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 119,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 124,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 126,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 129,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 133,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 136,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 139,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 142,8.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 104,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 108,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 114,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 117,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 119,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 121,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 123,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 126,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 129,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 133,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 136,3.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 104,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 110,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 112,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 114,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 116,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 118,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 122,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 124,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 128,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 131,1.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 105,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 108,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 110,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 111,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 114,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 117,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 120,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 123,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 126,0.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 102,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 104,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 105,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 107,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 110,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 113,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 116,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 119,1.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 101,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 103,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 105,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 108,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 110,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 113,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 116,1.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 101,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 103,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 106,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 108,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 111,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 114,4.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 102,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 104,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 107,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 110,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 112,7.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 102,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 105,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 107,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 110,3.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 102,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 105,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 107,4.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 102,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 105,0.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 102,3.

04A00408

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di credito cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Palo del Colle.

Si comunica che in data 31 dicembre 2003, a seguito della ricostituzione da parte dell'assemblea dei soci dei nuovi organi aziendali e della restituzione della banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della «Banca di credito cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Palo del Colle (Bari), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 settembre 2002.

04A00461

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2003, recante: «Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2003).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle pagine sottoelencate:

alla pag. 38, nel titolo del decreto, dove è scritto: «Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri *dei* valutazione ...», leggasi: «Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri *di* valutazione ...»;

alla pag. 39, nella tabella di cui all'art. 2 del decreto, in corrispondenza della voce 2 «Arsenico», il limite massimo ammissibile, invece di: «0,010 *m*/L ...», leggasi: «0,010 *mg*/L ...»;

alla pag. 41, sotto la prima colonna: al ventesimo rigo, dove è scritto: «... ad *un* analisi microbiologica ...», leggasi: «... ad *una* analisi microbiologica ...»; al ventiseiesimo rigo, dove è scritto: «... da più *sorgent* ...», leggasi: « ...da più *sorgenti...* »;

alla pag. 42, nell'allegato II: in corrispondenza della voce 3* «Benzene», il limite minimo di rendimento richiesto ai metodi analitici (LMRR), invece di: *«0,500»*, leggasi: «*0,5*»; in corrispondenza della voce *5** «Antiparassitari», dopo la parola «insetticidi», deve intendersi inserita la parola «*erbicidi*»; in corrispondenza della voce 5* «Antiparassitari», il limite minimo di rendimento richiesto ai metodi analitici, invece di «*0,5*», leggasi: «*0,05*»; in corrispondenza della voce 5* «Antiparassitari», il limite minimo di rendimento richiesto «*0,01*» deve intendersi riportato sulla stessa riga delle voci «Aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro»; in corrispondenza della voce 6* «Policlorobifenili», dove è scritto: «(per singolo *con genere*), leggasi: «(per singolo *congenere*)»; in corrispondenza della voce 7* «Composti organoalogenati che non rientrano nelle voci 5 e 6», il limite minimo di rendimento richiesto «*0,1*» deve intendersi riportato sulla stessa riga delle voci «Tricloroetilene, tetracloroetilene, 1-2».

04A00519

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401018/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.